

TRATTATI
ED ISTROMENTI
DI PACE, E DI COMMERCIO

22

Fatti, conchiusi, e sottoscritti in Vienna

TRA LA SAGRA CESAREA REALE CATTOLICA MAESTA'

D I

CARLO VI.

ELA SAGRA REGIA CATTOLICA MAESTA'

D I

FILIPPO V.

L'Anno 1725.



IN VIENNA, ed in MANTOVA

Nella Stamperia di S. Benedetto, per Alberto Pazzoni Impressore Arciducale.

ITALIA

EDIZIONE

IN COMMERCIO

...

...

FRANCIA

...

ENGLAND

...



...

...

TRATTATO DI PACE

*In Nome della Santissima, e Individua
Trinità. Così sia.*

SIA noto a tutti, ed a ciascheduno, cui appartiene, od in qualunque modo può appartenere.

Che verso la fine dell' Anno 1700. in cui Carlo II. di gl.me. Re Catt. delle Spagne, e dell' Indie essendo morto senza Figliuoli, inorse per motivo della Successione a' Regni di questo Principe una lunga, e sanguinosa Guerra tra il Serenissimo, e Potentissimo Principe, e Signore Leopoldo Imperadore de' Romani, Re d'Ungheria, e Boemia, Arciduca d'Austria &c. di piissima memoria da una parte; ed il Serenissimo, e Potentissimo Principe, Signore Filippo V. Re Cattolico delle Spagne, e dell' Indie, coll' assistenza del Serenissimo, e Potentissimo Principe, Signore Luigi XIV. Re di Francia dall'altra parte; nella qual Guerra poi sono entrati il Sacro Imperio Romano, il Serenissimo, e Potentissimo Principe Guglielmo III. Re della Gran Bretagna, e dopo di Lui, la Serenissima, e Potentissima Signora Anna, che gli successe nel Regno, e gli Alti, e Possinti Signori Stra- ti Generali delle Provincie Unite. Fatta poi la Pace tra di essi ad Utrecht sul Reno nel 1713; la Guerra, che ancor durava tra il Sereniss., e Potentiss. Principe, e Signore Carlo VI. di tal Nome Imperadore de' Romani, e l'Imperio da una parte, ed il predetto Re di Francia dall'altra, rimase terminata colla Pace conchiusa a Bada nell' Anno 1714. Alla fine que' bollori di Guerra, che ancora fervevano tra la Maestà Sua Cesarea Cattolica, ed il Re Cattolico delle Spagne Filippo Quinto, furono felicemente sedati coll' Accessione al Trattato di Londra sottoscritto li ^{2. Agosto 1713. N.} _{2. Luglio 1714. V.} dell' Anno 1718., e coll' accettazione delle Condizioni proposte all' una, ed all' altra Maestà, siccome al Re di Sardigna; colla riserva d'alcuni Articoli tra di essi rimasti ancor controversi, che poi furono rimessi alla decisione d'un particolare Congresso aperto in Cambray da definirsi sotto l'amichevole Mediazione del Sereniss., e Potentiss. Re di Francia Lodovico XV., e del Serenissimo, e Potentissimo Re della Gran Bretagna Giorgio. Ben per tre Anni vi si affaticarono intorno, quantunque inutilmente, sotto la Mediazione sudetta, i Plenipotenziarij spediti colà da tutte le Parti, per cagione di varj impedimenti; e non essendovi d'altronde speranza alcuna

d'un più felice successo per l'avvenire, ciò fu cagione, che il Sereniss. Re Cattolico di Spagna si risolvesse di decidere amichevolmente colla Maestà Sua Imperiale, e Cattolica que' punti ancor controversi nella stessa Città di Vienna, col mezzo de' Ministri dell' una, e l'altra parte, muniti a quest' oggetto d'opportune Plenipotenze. Fu perciò scelto da S.M. Imperiale, e Cattolica l'Altezza del Sig. Principe Eugenio di Savoia, e Piemonte, Intimo Actual Consigliere della Prefata Maestà Ces. Catt.; Presidente del Consiglio Aulico di Guerra, suo Luogotenente Generale, Maresciallo di Campo del S.R.I., Vicario Generale per Sua Maestà ne' de' lei Stati d'Italia, e Cavaliere del Toson d'Oro: siccome furono scelti l'Illustrissimo, ed Eccellentissimo Sig. Filippo Lodovico del S. R. I. Tesoriere Ereditario, Conte di Sinzerdoiff, libero Barone di Ernstbruun, Signore di Dynast, Gföll, dell'alto Seloviz, Porliz, Sabor, Mulgiz, Loos, Zaan, e Droskau, Burgravo di Reineck, Supremo Scudiere Ereditario, e Scalco nell'altra, e basso Austria, Coppiere Ereditario nell' Austria sull' Anaso, Cavaliere del Toson d'Oro, Camariere della Sacra Ces. Catt. Maestà, Intimo Actual Consigliere, e primo Cancelliere Aulico; poi l'Illmo, ed Eccmo Sig. Gundacaro Tommaso del S.R.I. Conte di Staremberg, di Schaumburg, e VVaxemberg, Signore dell' Giurisdizioni d'Eschelberg, Liechtenhag, Roteneberg, Freystatt, Haus, Obervalsee, Senffemberg, Bodendorff, e Hatvvan, Cavaliere del Toson d'Oro, Intimo Actual Consigliere della Sacra Ces. Catt. Maestà, e Maresciallo Ereditario nell' alto, e basso Arciducato d'Austria. Parimente la Maestà Sua Regia Cattolica nominò l'Illmo, ed Eccmo Sig. Giovanni Guglielmo Barone di Ripperda, Signore di Iensema, Enghelamburg, Poelzig, KoudeKant, e Feruet, Giudice Ereditario d'Amsterdam, e Campen. I quali dopo d'aver conf. rito insieme, e commutate le loro Plenipotenze, convennero negli Articoli e Condizioni seguenti.

ARTICOLO PRIMO.

SIavi una Pace Cristiana, generale, perpetua, ed una vera amicizia tra la M. S. Ces. Catt., e tra la M. Catt. del Re delle Spagne, loro Eredi, e Successori, Regni Ereditarij, Sudditi di essi, e

Province, la quale venga osservata, e coltivata con tanta sincerità, che amendue delle Parti procurino il loro vicendevole utile, commodo, ed onore, e tolgano il danno, e le offese.

ARTICOLO II.

IL Trattato di Londra conchiuso li ^{22 Agosto St. N.} _{22 Luglio St. V.} del 1718., è le Condizioni di Pace in quello proposte, approvate lo stesso giorno dalla Ces. Catt. Maestà Sua, e dalla Regia Catt. Maestà Sua a Madrid li 20. Gennaio, ed all' Haya li 17. Febbrajo 1720., scambievolmente accettate per una perpetua Alleanza, serviranno di base, fondamento, regola, e modello alla Pace suddetta; in vigore delle quali Condizioni il predetto Re delle Spagne per rifarcire tutto ciò, che si è fatto contro il Trattato di Bada conchiuso li 7. Settembre 1714. e contro il Trattato di Neutralità in Italia 14. Marzo 1713., ha effettivamente restituito a S.M. Imperiale l'Isola, e Regno di Sardegna nello stesso stato, in cui era, quando occupollo: ed a favore della predetta Imperial Maestà ha rinunziato tutti li Diritti, Pretensioni, Ragioni, ed Azioni sopra quel Regno, di maniera, che la Cesarea Maestà Sua abbia potuto disporne pienamente, e liberamente in quel modo, come ha fatto, per amor del pubblico bene.

ARTICOLO III.

COME l'unico mezzo, che abbiasi potuto immaginare per stabilire un durevole Equilibrio in Europa è sembrato il doverci istituire una regola per impedire, che mai in verun tempo li Regni di Francia, e Spagna possano unirsi in una stessa Persona, e Linea, onde le predette due Monarchie s'ino in avvenire perpetuamente disgiunte; così per confermar una tal regola tanto necessaria alla pubblica quiete, que' Principi i quali per prerogativa della lor Nascita ponno aver diritto di succedere all'uno, od all'altro Regno, hanno rinunziato solennemente per se, e loro Posterità all'uno de' due; talmente, che questa separazione delle due Monarchie rimase stabilita per legge Fondamentale degli Stati del Regno, o sia *Las Cortes* a Madrid li 9. Novembre 1712., e poi confermata nel Trattato d'Vtrecht, agli 11. Aprile 1713.; perciò Sua Maestà Cesarea volendo dare l'ultimo compimento ad una sì necessaria, e salubre Legge, per prevenire ogni sinistro sospetto, e per provvedere alla pubblica tranquillità, accetta, ed accorda tutto ciò, ch'è stato fatto, scaturito, e deliberato ad Vtrecht circa il diritto, e ordine di Successione alli Regni di Francia, e Spagna; rinunzia tanto per se, che per li suoi Eredi, Discendenti, e Successori Maschi, e Femmine a tutti i Diritti, ed in universale a tutte le pretensioni, quali elleno possano essere, senza eccettuarne veruna a tutti li Regni, Stati, e Paesi della Monarchia Spagnuola, de' quali il Re Cattolico è stato riconosciuto per legittimo Possesso-

re ne' Trattati di Vtrecht, siccome Essa Maestà Cesarea ne ha fatto stendere, pubblicare, e registrare nella miglior forma ovunque sia d'uopo, il suo solenne Atto di rinunzia, e ne ha fatto consegnare li soliti Istrumenti a Sua Maestà Cattolica, ed a tutte le parti, che ci hanno interesse.

ARTICOLO IV.

IN vigore di detta Rinunzia, che fece Sua Maestà Ces. Catt. a riguardo delle sicurezze di tutta l'Europa, ed anche sul riflesso, che il Sig. Duca d'Orleans avea rinunziato alli Diritti, e Ragioni sue per se, e suoi Eredi sopra il Regno di Spagna, con questa condizione, che non potesse l'Imperadore, od alcuno de' suoi Discendenti mai succedere in detto Regno, S. M. Ces. Catt. riconosce il Re Filippo V. per legittimo Re delle Spagne, e Indie, e lo lascierà godere, co' suoi Discendenti, Eredi, e Successori, sì Maschi, che Femmine, del pacifico possesso di tutti i Paesi della Monarchia Spagnuola in Europa, nell'Indie, ed altrove; siccome gli è stato accertato ne' Trattati d'Vtrecht, ne giammai in verun conto lo molesterà direttamente, o indirettamente in detto possesso, ne si assumerà niun Diritto sopra detti Regni, e Provincie.

ARTICOLO V.

IN ricambio delle Rinunzie, e riconoscimento fatti da S. M. Ces. ne' precedenti due Articoli, il Re Cattolico vicendevolmente rinunzia tanto in nome suo, quanto de' suoi Eredi, Discendenti, e Successori Maschi, e Femmine a S.M. Cesarea, suoi Successori, Eredi, e Discendenti Maschi, e Femmine tutti i Diritti, e Ragioni, niuna affatto eccettuatane, sopra tutti i Regni Provincie, e Paesi, che attualmente possiede S.M. Cesarea in Italia, e Fiandra, ed appartengono in vigore del Trattato di Londra, e si spoglia generalmente di tutti i Diritti, Regni, e Provincie, che tempo fa spettavano alla Monarchia Spagnuola tanto in Fiandra, quanto in Italia; tra i quali Paesi intendasi espressamente compreso il Marchesato del Finale ceduto da S. M. Cesarea alla Repubblica di Genova nell' Anno 1713.; sopra di che ha fatto attualmente spedire, pubblicare, ed inserire in ogni miglior forma, e luogo congruo l'Atto di solenne Rinunzia, e consueto Istrumento, fatto sopra di ciò, e consegnato a S. M. Cesarea, ed alle Parti, che hanno pattuito insieme. Rinunzia parimente S.M. Cattolica al Diritto di riverfione del Regno di Sicilia alla Corona di Spagna, siccome a tutte le altre azioni, e pretensioni, col pretesto delle quali inquietar potesse direttamente, o indirettamente S.M. Cesarea, suoi Eredi, e Successori, tanto ne' predetti Regni, e Provincie, quanto negli altri Paesi, che attualmente possiede nella Fiandra, Italia, od in qualunque altro Luogo.

ARTICOLO VI.

In considerazione della Serenissima Reina della Spagne, e acconsenti già S. M. Cesareo, colla riserva del consenso dell' Imperio, il quale poscia ottenuto, di nuovo acconsente: che se mai il Ducato di Toscana, e quelli di Parma, e Piacenza, riconosciuti indubitamente per Feudi Imperiali Mascolini dalle Parti interessate nel Trattato di Londra, vacassero per mancanza di Maschi, e devollesero all' Imperadore, ed Imperio, succedano in essi, e nelle Terre a' medesimi spettanti in Toscana, e i di lui Discendenti Maschi nati di legitimo Matrimonio, ed in mancanza di essi, succedano il Secondogenito, e gli altri successivamente Figliuoli d' essa Reina co' loro Posterì nati di legitimo Matrimonio, con diritto perpetuo di Primogenitura, a norma delle Leggi, e consuetudini Feudali dell' Imperio. Per sicurezza di che S. M. Cesareo fece attualmente spedire nella forma solita a favor d'essi Principi le promesse lettere d'aspettativa, che contengono l'Eventuale Investitura, e indi le fece consegnare al Re Cattolico. Tutto ciò però senza verun danno, o pregiudizio di que' Principi, che in oggi posseggono i predetti Ducati, e salvo sempre in altro, e per tutto il loro possesso tranquillo.

Per altro fu in grado, che il Castello di Livorno rimanesse in perpetuo, e debba da qui avanti rimaner Porto libero, com'è di presente.

Promette in oltre, e si obbliga il Re Cattolico di cedere, e consegnare al predetto Principe suo, e della Reina Figlio la Fortezza di Porto Longone, insieme con quella parte d'Isola dell' Elba, che in essa possiede, subito che nella maniera, e dovuto tempo sia pervenuto all'attual possesso del Ducato di Toscana.

Diredando se, e li Re di Spagna suoi Successori d'ogni ragione di potere appropriarsi, acquistare, o giammai possedere veruna cosa de' predetti Ducati; anzi ne pure di assumere, o d'esercitare in qual sivoglia tempo la Tutela del Principe, cui toccheranno essi Ducati.

L'Imperadore, ed il Re di Spagna lealmente promettono d'osservare, con esattezza religiosa, quanto rimase stabilito nella Pace di Londra, circa il non introdurre ne' predetti Ducati proprie Truppe, od assoldare da altri durante la vita de' Principi moderni possessori; cosicchè quando accada l'apertura della Successione all'uno, od all'altro de' due Ducati, possa l'Infante Don Carlo impossessarsi a norma delle lettere Eventuale Investitura.

ARTICOLO VII.

Rinunzia S. M. Cattolica per se, e suoi Successori nel Regno, Eredi, e Posterì suoi d'attendue i Sessi in perpetuo al Diritto di Reversione alla Corona di Spagna nel Regno di Sicilia, riservato a se nell' Istrumento di Cessione stipulato

li 20. Giugno 1713. verso il Re di Sardigna, e consegnarsi fedelmente a S. M. Ces. le lettere, che chiamansi Reversali fatte sopra di ciò, unite all'Istrumento di Ratificazione di questo Trattato, salvo però a se il Diritto di Reversione dell' Isola, e Regno di Sardigna, che le compere a tenere dell' Vndecimo Articolo delle Convenzioni seguite tra l'Imperadore, ed il Re di Sardigna.

ARTICOLO VIII.

Promettono, e vicendevolmente si obbligano l'Imperadore, ed il Re Cattolico ad una reciproca difesa, e garanzia di tutti li Regni, e Provincie, che attualmente posseggono, e che in vigore del Trattato di Londra ne vien loro confermato il possesso con quest' Istrumento di Pace.

ARTICOLO IX.

Siavi una perpetua oblivione, dimenticanza, e generale abolizione di tutte quelle cose, che fin dal principio della Guerra furono fatte, o commesse in voce, in iscritto, od in fatti da' Sudditi d'amendue le Parti, in pubblico, od in segreto, direttamente, o indirettamente, e di questa dimenticanza ne godano tutti, ed ognuno de' Sudditi mentovati di qualunque Srato, dignità, grado, condizione, e sesso, che sieno, tanto Ecclesiastici, quanto Militari, Politici, e Civili, i quali pendente la Guerra hanno seguitati gl'interessi dell'uno, o dell' altro Principe: In virtù di che sia lecito, e concesso a tutti, e ciascheduno di riassumere l'intero possesso, ed usufrutto de' loro Beni, Diritti, Privilegi, Onori, Dignità, ed immunità, servirsene, e goderle colla stessa libertà, e giustizia con cui le godetero sul principio della Guerra, o da quel punto, in cui si gettarono dall'uno de' due Partici: Non ostante le Confische, Decreti, e Sentenze pubblicate, fatte, od emanate nel tempo della Guerra, e quali abbianfi per non fatte, e di niun valore. Di più in virtù della stessa abolizione, e dimenticanza delle cose passate, possano tutti, e ciascheduno de' Sudditi seguaci dell'uno, o dell'altro Partito liberamente restituirsi alla sua Patria, e valersi, e godere de' suoi Beni, come se non mai vi fosse stata Guerra, dando loro un' intera facoltà d'amministrare, e vendere i loro Beni, o da se medesimi tornando, o per mezzo de' suoi Procuratori, quando eleggansi di star assenti dalla Patria; ed in somma di disporre di quelli in qualunque altro modo a lor talento, e come potevano disporre avanti della Guerra. Sieno pure mantenuti interamente, e vicendevolmente riconosciuti nelle Dignità, che ad essi Sudditi furono conferite durante la Guerra.

ARTICOLO X.

PER appianar quelle contese mosse fin' ora per ragion de' Titoli, è stato in grado, che la Sacra Regia Ces. Cattolica Maestà di Carlo VI.

Imperadore de' Romani, e la Sacra Regia Cattolica Maestà di Filippo V. Re delle Spagne, e dell'Indie seguitino a godere per l'avvenire loro vita durante que' Titoli dall'una, e dall'altra Maestà affuati: Gli Eredi poi, e loro Successori assumono solamente i Titoli de' loro Regni, e Provincie, che possederanno, astenendosi dagli altri.

ARTICOLO XI.

SIA il Duca di Parma conservato, e mantenuto in possesso di tutti li suoi Stati, Diritti, ed Azioni nella stessa maniera, in cui trovossi nel tempo, che fu sottoscritto il Trattato della Quadruplice Alleanza. Circa poi alle pendenze per ragioni di Confini di Paese tra la M.S. Cesarea, ed esso Duca, decidansi amichevolmente, col mezzo d'Arbitri da eleggersi da amendue le Parti.

ARTICOLO XII.

SVA Maestà Cesarea promette di difendere, e garantire, e se sia d'uopo, mantenere l'ordine di successione accettato ne' Regni di Spagna, e confermato col trattato d'Vtrecht, e colle Rinunzie parimente seguite in virtù della Quadruplice Alleanza, siccome col presente Istrumento di Pace. A vicenda il Re di Spagna promette di difendere, e garantire l'ordine di successione stabilito, e promulgato da S. M. Ces. secondo la mente de' suoi Antenati nella Serenissima sua Famiglia in vigore de' patti antichi della stessa Casa, in forma di perpetuo, indivisibile, ed inseparabile Fidecommesso, e Primogenitura caratterizzato per tutti gli Eredi, e Successori di Sua Maestà Maschi, e Femmine; e la qual serie di successione fu accettata con pieno, ed universale consenso degli Ordini tutti, Stati, Regni, Arciducati, Ducati, Principati, Provincie, e Paesi spettanti alla Serenissima Casa d'Austria per ragione d'Eredità, ed indi con comune piacere riconosciuta, e per ultimo con pubblici Istrumenti registrata, come Legge, e prammatica Ordinazione per sempre durevole.

ARTICOLO XIII.

TOccante le Dori delle Serenissime Infante Maria, e Margherita, rimane accordato, che l'Ipoteca per quelle costituita, cioè le Città, Fortezze, e Terre, dalle quali ricavavansi i Frutti, ed Vsfritti in ragione della loro sorte stipulata, sieno restituite, o pure in vece d'esse Dori, ed Ipoteca, sieno pagate a S.M. Ces. una volta per sempre in Danari effettivi la stessa sorte,

NOI Carlo VI., per Clemenza Divina Eletto Imperadore de' Romani sempre Augusto, e Re di Germania, delle Spagne, d'Ungheria, Boemia, Dalmazia, Croazia, e Schirvonnia, Arciduca d'Austria, Duca di Borgogna, del Brabante,

e frutti ricavati tanto avanti la morte di Carlo II. quanto dopo l'accettazione del Trattato di Londra.

ARTICOLO XIV.

SOPRA i Debiti contratti da una, e dall'altra Parte, si è convenuto, che siccome S.M. Ces. paga i debiti da se fatti, da altri a suo Nome in Catalogna, e si assume l'obbligo di pagar quelli, che finora sono liquidati; così pure pagherà S.M. Regia di Spagna i debiti contratti da' suoi Ministri a nome del Serenissimo Re di Spagna Filippo V. in Fiandra, Milano, Napoli, e Sicilia, e renderà soddisfatti i suoi Creditori: Al qual oggetto faranno nominati da amendue le Parti, due Mesi dopo la sottoscrizione della Pace, de' Commessarij per separare, e metter in chiaro i Debiti sopraddetti.

ARTICOLO XV.

ESTENDOSI anche variamente trattato circa la restituzione de' Palazzi esistenti in Roma, Vienna, ed Haya, finalmente si è conchiuso sopra di essi, che il Palazzo dell'Haya sia compensato con quello di Vienna: per quello poi di Roma, paghi il Re Cattolico all'Imperadore la metà del suo prezzo, o valore.

ARTICOLO XVI.

IN questo presente Trattato vengono compresi quelli, che in termine d'un'Anno da amendue le Parti di comune consenso faranno nominati.

ARTICOLO XVII.

LA Pace poi in questa maniera conchiusa promettono i Commessarii Cesarei, ed il Regio Ambasciadore Plenipotenziario, che verrà approvata, e vicendevolmente ratificata in forma dall'Imperadore, e dal Re Cattolico, e che fra due Mesi, od anche più presto, se si potrà, verranno commutati gl'Istrumenti della Ratificazione.

ARTICOLO XVIII.

Eperchè le vicendevoli Rinunzie fatte, spesso soprammentovate, formano tra le altre cose la principale, e sincera parte di questo Trattato; benchè queste per altro abbiano già tutto il suo vigore, per esser state ratificate vicendevolmente in forma solenne; nulladimeno è stato in grado di unirle a questo Trattato per maggior loro confermazione.

di Milano, di Montova, Stiria, Carintia, Carniola, Limburgo, Lucemburgo, Gueldria, dell'altra, e bassa Slesia, VVirttemberg, Principe di Svezia, Marchese del S. R. I., Burgovia, Moravia, Altra, e bassa Lusazia, Conte d'Absburgo, Fiandra, Tirolo

la, Friuli, Riburgo, Gorizia, e Namur, Langra-
vuo d'Alsazia, Sigar della Marca Schiavona, Por-
to Maone, delle Saline, &c. &c. Notifichiamo a tutti
quelli, che sono, e saranno: Che dopo l'imatura
morte del fu Serenissimo, e Potentissimo Principe
Carlo II. di gl' mem. Re delle Spagne, e dell' Indie,
inforse a ragione della Successione ne' suoi Regni, un'
aspra, e lunga Guerra, la quale per molti anni mise-
ramente afflisse quasi tutta l'Europa, ne valsero mai
a comporre interamente quelle pendenze, li Congressi
di Utrecht sul Reno, ne quelli di Bada ne' Svizzeri,
sicchè non fosse per nascere nuova Guerra in Italia:
Piacque in fine alla Divina Bontà di far sì, che uniti
infrme amichevoli Consigli, e ben discussi, e delibe-
rata la cosa, venissero conclusi, e sottoscritti alcuni
Articoli di Pace, e d'Alleanza in Londra li 2. Ago-
sto 1718. tra Noi, ed il Serenissimo, e Potentissimo
Re di Francia Lodovico XV. colla direzione del Se-
renissimo Principe Filippo Duca d'Orleans, Reggente
allora della Francia; siccome anche tra il Serenissi-
mo, e Potentissimo Re Giorgio della Gran Bretagna,
Duca di Brunswick-Luneburgo, ed Elettore del S. R. I.
i quali Articoli tendono unicamente all'oggetto di
vie più rafforzar la Pace, già seguita tra essi Princi-
pi, e fosse a richiamarla, e farla risorgere il più presto,
che fosse possibile tra quelli, che per anche sono in lite,
e con ciò fosse reso pubblico a tutta l'Europa un tanto
benefizio della Pace, col toglier di mezzo tutte le ini-
micizie, ed odj occulti; Onde per conseguire un fine
si salutare, strada più sicura non si è trovata,
quanto col mezzo di questi Trattati, d'essi a norma,
e dettame de' precedenti, stabilir nuovamente con
Legge immutabile (da cui penda la salute di tutta
l'Europa) una perpetua separazione delle Corone di
Spagna, e di Francia, e parimente una divisione per-
petua della Spagna, e Indie degli Stati, che in oggi
Noi possediamo, e posseder dobbiamo in vigore del
Trattato, acciocchè collo stabilito equilibrio, e giusta
misura delle forze de' Principi in Europa, non ac-
cadendo mai l'unione di molte Corone in uno stesso
Capo, e Linea di Famiglia, si proveggano, e si assicu-
rino gli altri vantaggi, ed emolumenti, tanto a Noi,
quanto a que' Principi entrati compagni in esso Trat-
tato d'Alleanza, e di Pace, ed agli altri, che en-
trar ci vorranno, siccome più diffusamente si contiene
ne' detti Articoli di Convenzione.

E perchè questi Trattati sono composti in parte
della Rinunzia, che Noi far dobbiamo delli Regni di
Spagna, ed Indie; perciò per l'innato amor nostro al-
ta Pace, e brama della pubblica salute, e tranquillità,
che in Noi prevale ad ogni altra ragione, ed anche
per togliere da Noi ogni ansa di sospetto; risol-
vemmo di tenere alle nostre ragioni ne' Regni di Spa-
gna, e dell' Indie, ed ordinammo a' nostri Plenipoten-
ziarj di sottoscrivere a Londra il Trattato suddetto. Com-
miserando Noi lo stato lagrimosissimo, le grandi spe-
se di tanti Popoli, e Nazioni, e la loro strage, se
non cedevamo alle preghiere de' Principi Amici, e

movendoci poi in appresso que' vantaggi contenuti nel
detto Trattato; siamo divenuti alla Cessione, ed aliena-
zione de' Regni di Spagna, e Indie: massimamen-
te che per essa cessione, debba anche sortire il suo pie-
no vigore, ed effetto la simile rinunzia, che ha fatta
il Serenissimo, e potentissimo Principe Filippo V. Re
delle Spagne, e dell' Indie alla Corona di Francia,
per Se, e suoi Posterì li 5. Novembre 1712. a favore
del Serenissimo Duca d'Orleans, la quale passò poi per
Legge nella Spagna, ed a cui, come a condizione,
sta annessa la nostra Rinunzia. Sieno del pari conval-
lidate quelle Rinunzie; che fecero il Serenissimo Duca
di Berry a Marly li 24. Novembre 1712., ed il pre-
detto Serenissimo Duca d'Orleans li 19. dello stesso
Mese, ed Anno a Parigi, che poi furono confermate
col Trattato di Utrecht gli 11. Aprile 1713., e con
ciò rimanga ordinato, e statuito con immutabil Leg-
ge, che non mai in verun tempo le Monarchie di
Francia, e Spagna possano unirsi in una stessa Perso-
na, o Linea.

Indotti Noi dunque da tanti motivi di ragioni,
e per non ritardare più lungo tempo la tanto bramata
Pace, ed universal quiete d'Europa, che credesi con-
sista in questa doppia rinunzia, perciò con maturo
consiglio, ed animo deliberato, in vigore delle pre-
senti cediamo, alieniamo, e rinunziamo per Noi, e
Nostri Eredi, Discendenti, e Successori Maschi, e
Femmine a tutte le ragioni, diritti, azioni, e pre-
tensioni, che ci competono, o panno competere ne' Re-
gni di Spagna, e Indie, e ne' Paesi della Corona delle
Spagne, i quali col Trattato di Utrecht, e col presen-
te sono stati conceduti al predetto Re delle Spagne: e
tutto questo nostro diritto, con certa nostra scienza, li-
beramente, e spontaneamente in vigore delle presenti
alieniamo, e trasportiamo nel predetto Serenissimo
Principe Filippo Re delle Spagne, e dell' Indie, e ne'
suoi Posterì, Eredi, e Successori Maschi, e Femmine,
e questi in qualsivoglia modo mancando, li traspor-
tiamo nella Casa di Savoia, secondo il tenor del pre-
detto Trattato, e l'ordine di succedere in quello sta-
bilito; cioè nel Serenissimo moderno Re di Sardegna,
Duca di Savoia, Principe del Piemonte, Vittorio
Amadeo, e ne' suoi Discendenti Maschi, nati di le-
gittimo Matrimonio; e mancando la Linea sua Mas-
colina, nel Principe Amadeo di Carignano, e ne' suoi
Figlj, e Discendenti Maschi, nati di legittimo Ma-
trimonio; e mancando pure la Linea sua Mascolina,
nel Principe Emanuele di Savoia, e suoi Figlj, e
Discendenti Maschi, nati di legittimo Matrimonio; e
mancando anche questi, nel Principe Eugenio di Sa-
voia, e ne' suoi Figlj, e Discendenti Maschi, nati di
legittimo Matrimonio, come oriondi dall' Infanta
Caterina Figlia del Re Filippo Secondo. Rinunzian-
do per Noi, e Nostri Eredi, Discendenti, e Succes-
sori a tutte le ragioni, e diritti, che a Noi, e ad Essi
competono, od in qualunque altra maniera competere
potessero ne' detti Regni, o per ragione di Sangue, o
per Patti antichi, o per Leggi di Regno.

Confermiamo, ed approviamo questa Rinunzia fatta da Noi de' Regni di Spagna, e dell' Indie, volendo, e statuendo, ch' essa abbia forza di Legge pubblica, e di Grammatica Ordinazione, e che per tale da tutti i Nostri Regni, e Suddite Provincie sia accettata, e posta in esecuzione; non ostante qualsivogliansi Leggi, Ordinazioni, Fatti, e Consuetudini in contrario; alle quali cose (per quanto concerne quest' Atto) espressamente deroghiamo, suppiendo, se ve ne fossero, a tutti i difetti di Diritto, o di Fatto, di Stile, o di Osservanza. Rinunziando pure a tutti i benefizj della Legge, e specialmente alla Restitutio- ne in intero, siccome a tutte le immaginabili eccezio- ni, anche di enorme, ed enormissima lesione, cui, ed alle quali cose tutte, con deliberato animo, spontaneamente, e di certa nostra scienza rinunziamo, e quelle vogliamo considerarsi per rigettate, rinun- ziate, e nulle; e promettendo seria, e santamente di lasciar, che con pacifico, e tranquillo possesso goda il prefato Moderno Principe Re delle Spagne, e dell' In- die, suoi Successori, ed Eredi, i detti Regni, ne mai, in vigore di questa Rinunzia, turbarli, o molestarli coll' Armi, o con qualunque altro modo in verun- tempo; anzi la Guerra, che loro fosse mossa da Noi, o da' Nostri Successori per recuperare i Regni predet- ti, fin da questo momento la chiamiamo illecita, ed ingiusta: all'incontro quella, che a Noi da Essi, o mancando Essi, da quelli, che sono chiamati nella Successione di questi Regni, per cagion di sua difesa ci fosse mossa, la pronunciamo lecita, e giusta. Che se per avventura mancasse a quest' Atto di Nostri Rinunzia qualche cosa di più, vogliamo che a ciò sia supplito, e suppliamo col predetto Trattato di Londra ultimamente seguito, ch'è l'unica base, norma, e regola di questa Rinunzia. Promettendo colla Nostri Cesareo-Regia, ed Arciducal Parola, che tutte quel- le cose, le quali si contengono in quest' Istrumento di Alienazione, e Rinunzia, le osserveremo santamen- te, e religiosamente, e faremo opera, che da Noi, e da' Nostri Posterj, Successori, e Sudditi sieno osser- vate. In fede di che, e per maggior forza, e vigo- re alla presenza degl' infrascritti Testimonj abbiamo firmato, toccando il Santo Vangelo, quest' Atto di Alienazione, Cessione, e Rinunzia col Giuramento della Mano, dal qual Giuramento non mai chiederemo assoluzione, ne, se verrà chiesta, od esibita da un altro, la ammetteremo, ed il presente Istrumento di Rinunzia sottoscritto di Nostri propria Mano, e muni- to col Cesareo Regio, ed Arciducal Sigillo, lo abbi- amo deposto tra le Mani del Serenissimo, e Potentissi- mo Re della Gran Bretagna, acciocchè sia consegnato al Serenissimo, e Potentissimo Re delle Spagne a quel tempo, ed in quella maniera prescritta nel sudet-

to Trattato, Dato in Vienna li 16. Settembre 1718., de' nostri Regni, del Romano il settimo delle Spagne il decimo jesso, dell' Ungheria poi, e Boemia l'ot- tavo.

CARLO.

Testimonj furono l'Altezza del Sig. Giovanni Leopoldo del S. R. I. Principe di Trautshon, Co. di Falkenstein, Libero Barone di Sperchen, e Scrotten- stein, Signore di Martinitz, Kraylovvitz, Tschel- chritz, Krzy audau, Hammerstade, Gebloh, Zabrak- ka, Nuscnlos, e Boeno-Rudolez, Goldegg, Piel- hagg, Friesing, e del Castello d'Aggsbach sul Danubio, Prefetto Ereditario della Corte dell' Austria In- feriore, Mareciallo Ereditario del Contado del Tiro- lo, Cavaliere del Toson d'Oro, ed intimo actual Con- sigliere della Sac. Ces., e Regia Catt. Maestà.

L'Eccellentissimo, ed Illustrissimo Sig. Filippo Lodovico del S. R. I. Co. di Sinzendorf, Tesoriere Ereditario del S. R. I., Libero Barone di Ernsbrunn, Signore di Gföhl, dell' alto Selovitz, &c., Burgravo di Rheineck, Supremo Scudiere Ereditario, e Scalo- nell' Atto, e Basso Arciducato d' Austria, e Coppie- re Ereditario nell' Austria sull' Anafo, Cavaliere del Toson d'Oro, Cameriere della Sac. Ces. Catt. R. Maestà, e Cancelliere Aulico nelle Provincie Austriache della predetta Maestà.

L'Eccellentissimo, ed Illustrissimo Sig. Gandar- caro Tommaso del S. R. I. Co. di Staremberg, di Schi- umburg, e VVaxenberg, Signore delle Giurisdizio- ni di Eschelberg, Liechtenhag, Rottenezz, Freyhat, Haus, Oberwalfes, Senffenberg, Bodenlofff, e Harvvan, Cavaliere del Toson d'Oro, Intimo At- tual Consigliere della Sac. Ces. Catt. Maestà, e Mare- sciallo Ereditario nell' Alto, e Basso Arciducato d' Austria.

Il Reverendissimo D. Francesco Antonio Folch di Cardona, Arcivescovo di Valenza, actual Con- sigliere di Stato della Cesareo Regia Cattolica Maestà, e Primo Presidente del Consiglio di Spagna.

Parimente l'Eccellentissimo, ed Illustrissimo Sig. Rocco Conte Stella, Consigliere di Stato di Sua Cesareo Regia Cattolica Maestà, e Supremo Con- sigliere del Consiglio di Spagna.

E perchè io infrascritto Consigliere Aulico del- la Cesareo Regia Cattolica Maestà, Segretario di Stato, e Referendario, con Cesareo, ed Arciducale autorità, creato pubblico Notajo per quest' Atto, udii, e vidi fare queste cose; perciò in fede della veri- tà, mi sottoscrissi col mio nome, e vi posi il mio sig- gillo nell' Anno, Mese, e giorno come sopra.

(L.S.) Giovanni Giorgio Buol, del S. R. I. E.

NOI Filippo per la DIO grazia Re di Castiglia, Leone, Aragona, delle due Sicilie, di Gerusalemme, Navarra, Granata, Toledo, Valenza, Galizia, Majorca, Siviglia, Sardinia, Cordova, Corsica, Murcia, Iacn, Algarves, Algeri, Gibilterra, delle Canarie, Indie Orientali, ed Occidentali, e del Continente del Mar Oceano, Arciduca d'Austria, Duca di Borgogna, Brabant, Milano; Conte d'Asburgo, Fiandra, Tirolo, e Barcellona; Signore di Bisaglia, e Molina, &c. Notifichiamo a tutti quelli, che sono, e saranno: Chè dopo l'immatura morte del fu Serenissimo, e Potentissimo Principe Carlo II. di gl.ma. Re delle Spagne, e dell'Indie, insorse a motivo della Successione ne' suoi Regni un'aspra, e lunga Guerra, la quale per molti Anni miseramente afflisse quasi tutta l'Europa, ne valsero mai, a comporre interamente quelle pendenze, li Congressi di Utrecht sul Reno, ne quelli di Bada ne' Svizzeri, sicchè non fosse per nascer nuova Guerra in Italia: piacque in fine alla Divina Bontà di far in maniera, che uniti insieme amichevoli Consigli, e ben discussa, e deliberata la cosa, venissero conchiusi, e sottoscritti alcuni Articoli di Pace, e d'Alleanza in Londra li 2. Agosto 1718., tra il Serenissimo, e Potentissimo Re di Francia Lodovico XV. colla direzione del Serenissimo Principe Filippo Duca d'Orleans Reggente allora della Francia, ed il Serenissimo, e Potentissimo Re Giorgio della Gran Bretagna, Duca di Brunswick, Luneburgo, ed Elettore del S.R.I., i quali Articoli tendono unicamente all'oggetto di vie più rassodare la Pace, già seguita tra essi Principi, e poi a richiamarla, e farla risorgere il più presto, che fosse possibile tra quelli, che per anche sono in Lite, e con ciò fosse reso pubblico a tutta l'Europa un tanto beneficio della Pace, col toglier di mezzo tutte le inimicizie, ed odii occulti; Onde per conseguire un fine sì salutare, strada più sicura non si è trovata, quanto col mezzo di questi Trattati, distesi a norma, e dettate de' precedenti, stabilire nuovamente con Legge immutabile [da cui pende tutta la salute d'Europa] una perpetua separazione delle Corone di Francia, e Spagna, acciocchè collo stabilito equilibrio, e giusta misura delle forze de' Principi in Europa, non accadendo mai l'unione di molte Corone in uno stesso Capo, e Linee di Famiglia, si provvedano, e si Assicurino gli altri vantaggi, ed emolumenti tanto a Noi, quanto a que' Principi compagni in esso Trattato d'Alleanza, e di Pace, ed a quelli, che già vi entrarono, siccome più diffusamente si contiene ne' detti Articoli di Convenzione.

E perchè questi Trattati sono costituiti in parte dalla Rinunzia, che Noi far dobbiamo de' Regni, Paesi, e Provincie, le quali già possiede Sua Maestà Cesare in Italia, ed in Fiandra, o pure, che in vigore del presente Trattato le toccheranno; e dall'alienazione delle universali ragioni ne' Regni, e Provincie d'Italia, che una volta appartenero alla Monarchia Spagnuola.

Perciò per l'innato amor Nostro alla Pace, e per la brama della pubblica salute, e tranquillità, che in Noi prevale ad ogni altra ragione; ed anche per togliere da Noi ogni ansa di sinistro sospetto; risolvemmo di cedere alle Nostre ragioni ne' detti Regni, Paesi, e Provincie, accettando il detto Trattato delli 26. Gennaio passato in Madrid, che poi di Nostri Ordine fu solennemente fatto, e sottoscritto all'Haya li 17. Febbrajo prossimo scorso dal Nostro Plenipotenziario, perchè commiseramo lo stato lagrimosissimo, le grandi spese di tanti Popoli, e Nazioni, e la loro Strage, se non cedevamo alle preghiere de' Principi Amici: Ci mossero poi anche i vantaggi contenuti nel detto Trattato, perlocchè siamo divenuti alla Cessione, ed alienazione d'essi Regni, Paesi, Provincie, e Ragioni; massimamente, che per la Cesareana Rinunzia alli Regni di Spagna, ed Indie, debbe anche sortire il suo pieno vigore, ed effetto parimente la Rinunzia, che Noi abbiamo fatta co' Nostri Posterì alla Corona di Francia, sotto li 5. Novembre 1712. a favore del Serenissimo Duca d'Orleans, la quale passò per Legge nella Spagna, ed è appoggiata, come per condizione alla Rinunzia di S.C.M. Rimangono del pari convaldate quelle Rinunzie, che fecero il fu Serenissimo Duca di Berry li 29. Novembre 1712. a Marly, ed il predetto Sig. Duca d'Orleans li 19. dello stesso Mese, ed Anno a Parigi, che poi furono confermate col Trattato d'Utrecht gli 11. Aprile 1713., e con ciò rimanga ordinato, e statuito con immutabil Legge, che non mai in verun tempo le Monarchie di Francia, e Spagna possano unirsi in una stessa Persona, e Linea.

Indotti Noi dunque da tanti motivi di ragioni, e per non ritardare più lungo tempo la tanto bramata Pace, ed universal quiete d'Europa, che credesi consista in questa doppia Rinunzia; perciò con maturo consiglio, ed animo deliberato, in vigore delle presentanti cediamo, alieniamo, e renunziamo per Noi, e Nostri Successori, discendenti, e Posterì Maschi, e Femmine, a tutte le Ragioni, Diritti, Azioni, Pretensioni, che ci competono, o potessero competere ne' infrascripti Regni, Paesi, e Provincie presentemente possedute da S.M.C. in Italia, e nella Fiandra, o che in vigore del predetto Trattato avrà a possedere; tra le quali, oltre al Marchesato del Finale ceduto da S.M.C. nel 1713. alla Repubblica di Genova, intendonsi anche specificamente compresi li Regni di Sicilia, e Sardinia a tenor delle Leggi espresse nel Trattato, cioè, che il Regno, ed Isola di Sicilia debba restare presso a S.M.C., suoi Eredi, Successori, e Posterì in perpetuo, rinovendo affatto ogni diritto di Reversione alla Corona di Spagna: Il Regno poi, ed Isola di Sardinia debba dalla stessa Corona di Spagna esser consegnato, e retroceduto, dal punto, che fu occupato dal Re di Sardinia, Duca di Savoia; riferbandoci però il diritto di Reversione alla predetta Corona di Spagna, se mai venisse il caso, che mancasse la Posterità, e Parentela d'Esso Serenissimo Re di Sardinia.

gna. E tutte queste nostre ragioni ne' predetti Regni, Paesi, Provincie attinenti già alla Monarchia Spagnuola, ed in oggi possedute, o da possedersi da S. M. C., in vigore delle presenti, a Lei, e suoi Eredi, Successori, e Posterì, Maschi, e Femmine trasferiamo, ed alienamo con certa nostra scienza, spontaneamente, e liberamente, Rinunziando per Noi, e Nostri Eredi, Discendenti, e Successori, a tutte le Ragioni, e Diritti, che a Noi, e ad Essi competono, od in qualunque altra maniera competessero ne' detti Regni, o per ragione di Sangue, o per patti antichi, o per Leggi di Regno.

Confermiamo, ed approviamo questa Rinunzia fatta da Noi de' Regni, Isole, Paesi, e Provincie in Italia, ed in Fiandra, volendo, e statuendo, che essa Rinunzia abbia forza di Legge pubblica, e di Grammatica Ordinazione, e che per tale da tutti i Sudditi de' Nostri Regni; e Provincie, e specialmente da tutti gli Ordini del Regno, detti comunemente Las Cortes, sia accettata, e posta in esecuzione; non ostante qualsivogliansi Legge, Ordinazioni, Patti, e Consuetudini in contrario, alle quali cose (per quanto concerne quest' Atto) espressamente deroghiamo, supplendo se ve ne fossero, a tutti i difetti di Diritto, o di Fatto, di stile, o di osservanza: rinunziando pure a tutti i benefizj della Legge, e particolarmente alla Restituzione in intero, siccome a tutte le immaginabili eccezioni, anche di enorme, e di enormissima lesione; e alle quali cose tutte con deliberato animo, spontaneamente, e di certa nostra scienza rinunziamo, e quelle vogliamo considerarsi per rigetate, rinunziate, e nulle; promettendo seria, e santamente di lasciare, che con pacifico, e tranquillo possesso goda Sua Maestà Cesareà, suoi Iosteri, Eredi, e Successori d' amendue i Sessi, li detti Regni Principati, Paesi, e Provincie, che già tempo appartennero alla Corona di Spagna, e che già attualmente possiedono da Sua Maestà Cesareà, e le abbiamo ceduto in vigore del Trattato; ne mi, mediante questa Rinunzia, turbare Essi, od essi, e molestarli coll' Armi, o con qualunque altra cosa in verun tempo; anzi la Guerra, che loro fosse mossa da Noi, o da' Nostri Successori per ricuperare i predetti Regni, Paesi, e Provincie, fin da questo momento la chiamiamo illecita, ed ingiusta; all'incontro quella, che a Noi da essi, o mancando essi, da quelli, che sono chiamati alla Successione di questi Regni, Paesi, e Provincie per cagione di sua difesa ci fosse mossa, la pronunziamo legittima, e giusta. Che se per avventura mancasse a quest' Atto di nostra Rinunzia qualche cosa di più, di quello, che qui sta espresso, vogliamo, che a ciò sia supplito, e suppliamo col predetto Trattato di Londra ultimamente seguito, ch'è, e debb' essere in tutto l' unica base, norma, e regola di questa Rinunzia. Promettendo Noi in parola di Re, che tutte quelle cose, le quali contengono in quest' Istrumento di Cessione, le osserveremo santamente, e religiosamente, e faremo in maniera,

che da Noi, e da' Nostri Posterì, Successori, e Sudditi vengano osservate.

In fede di che, e per maggior forza, e vigore, abbiamo comandato, che sia disteso quest' Atto di Rinunzia, e Cessione, interponendovi il Corporal giuramento, col toccar i Santi Vangeli, dal quale non mai chiederemo l' assoluzione, ne se verrà chiesta, od esibita, la ammetteremo. Il presente Istrumento di Rinunzia l'abbiamo sottoscritto di proprio pugno davanti all' infra scritto Nostro Segretario di Stato, creato con Regia autorità Notajo pubblico per quest' Atto, e poi lo abbiamo munito col Real nostro Sigillo, in presenza de' Testimonj, cioè: D. Carlo di Borja, e Zentellas Patriarca dell' Indie, nostro Gran Cappellano, e Limosiniere, D. Restano Cautelmo Duca di Popoli, Cavaliere dell' Insigne Ordine del Toson d' Oro, e dello Spirito Santo, Generale de' nostri Eserciti, e Capitano delle Nostre Regie Guardie del corpo. D. Alvaro Bazan, e Benavides, Marchese di Santa Croce Intimo Cameriere della Nostra Real Camera, e Mastro di Casa della Serenissima Reina. D. Idelfonso Manrique Duca d' Arco parimente intimo Cameriere della Real Nostra Camera, e Gran Cacciatore. D. Vittorio Amideo Ferreri Fieschi, Principe di Masserano, Cavaliere dell' Insigne Ordine del Toson d' Oro, Intimo Cameriere della Nostra Real Camera, e Tenente Generale de' Nostri Eserciti. Quest' Istrumento di Rinunzia sarà permutato con un altro simile di Sua Maestà Cesareà. Dato nel Monistero Regio di S. Lorenzo li 22. Giugno 1720.

(L. S.) FILIPPO RE.

Io Giuseppe Grimaldo, Marchese di Grimaldo, Cavaliere dell' Ordine di S. Jacopo, Rivera, ed Areval, Commendatore nello stesso Ordine, Intimo Cameriere della Regia Camera, Primo Segretario di Stato, e dell' universale Dispaccio, Referendario, e Notajo pubblico, fui presente alla sottoscrizione di questo Istrumento, ed a tutte le cose in esso espresse. In fede di che mi sono sottoscritto col proprio Nome nel Regio Monistero di S. Lorenzo li 22. Giugno 1720.

Gioseffo Grimaldo.

ARTICOLO XIX.

IN fede, e forza di che tanto li Commessarij Cesarei, quanto il Regio Ambasciadore Plenipotenziario hanno sottoscritti di pugno i presenti Articoli, e muniti co' loro Sigilli. Dato in Vienna d' Austria li 30. Aprile 1725.

(L. S.) Eugenio di Savoia. (L. S.) Gio: Guglielmo Baron di Ripperda.

(L. S.) Filippo Lodovico Conte di Sinzendorf.

(L. S.) Gundacaro Conte di Staremberg.

ISTROMENTO DI PACE.

*In nome della Santissima Trinità . Padre,
Figliuolo, e Spirito Santo .*

*Sia noto a tutti, e ad ognuno in particolare ,
a cui appartiene, o può appartenere
in qualsivoglia maniera .*

AVendo dovuto unirsi il Sacro Romano Imperio alla Sacra Cesarea Maestà nella Guerra inforta in quasi tutta l'Europa, per cagione della morte del fu Serenissimo Carlo II. Re delle Spagne, e per la Successione ne' di lui Regni; seguita poi la Pace tra la maggior parte delle Potenze guerreggianti, mediante il trattato prima d'Vtrecht, poi di Bada, e per ultimo di Londra ^{lii. Agosto} ^{22. Luglio} dell' Anno 1718.; ne altro più ci mancava, che coll'ispirazione Divina, nelle di cui mani stanno i Cuori de' Principi, si stabilisse anche la Pace tra la Sacra Maestà Cesarea Cattolica, ed il S. R. I. da una parte, e la Sacra Maestà Regia Cattolica dall'altra, la quale per varie vicende delle cose non si era potuta finora col Trattato di Cambray ridurre al fine bramato. Perlocchè il prefato Re delle Spagne ad oggetto di compire un sì grande affare colla Cesarea Maestà, ed il S. R. I., spedì alla Corte Imperiale uno straordinario suo Ministro, e Plenipotenziario Spagnuolo sufficientemente munito, cui prestò pronto orecchio la Cesarea Maestà Cattolica per terminare quest' opera tanto salutevole, e necessaria al mondo Cristiano, a norma del sincero amore, ed affetto, che porta al comun bene di tutta l'Europa; quindi a suo nome, e del S. R. I., in vigore della Plenipotenza, e da requisizione degli Stati dell'Imperio sotto li 9. Dicembre dell' Anno 1722., nominò li suoi Intimi Consiglieri di Stato, cioè :

L'Altezza del S. R. I. Sig. Principe Eugenio di Savoia, e Duca del Piemonte, Cavaliere del Toson d'Oro, suo Presidente del Consiglio Aulico di Guerra, Luogo-Tenente Generale, suo Maresciallo di Campo, e del S. R. Imperio, e Vicario Generale de' suoi Regni, e Stati Ereditarij d'Italia.

E g' Illustrissimi, ed Eccellentissimi Signori.

Filippo Lodovico del S. R. I. Conte di Sinzendorf, Tesoriere Ereditario del S. R. I., libero Barone di Ernstbrunn, Signore di Dynast,

Gföll, dell'alto Seloviz, Porlyz, Sabot, Mulzig, Loos, Zaan, e Droskau, Burgavio di Rheineck, Supremo Scudiere Ereditario, e Scalco nell'alto, e basso Arciducato d'Austria, Coppiere Ereditario nell'Austria sull'Anaso, Cavaliere del Toson d'Oro, e Cancelliere Aulico nelle Provincie Austriache della Sacra Cesarea Maestà .

Gvndacaro Tommaso del S. R. I. Conte, e Signore di Starhenberg, di Schaumburg, VVaxenberg, Signore delle Giurisdizioni di Eschelberg, Liechtenhag, Rotenegg, Freystatt, Haus, Obervalsee, Senstenberg, Bodendorff, Hatvvan, e Cavaliere del Toson d'Oro, e Supremo Maresciallo Ereditario del basso, ed alto Arciducato d'Austria.

Ernesto Federigo del S. R. I. Conte di VVindischgraz, libero Barone di VVallenstein, e Di Valle, Signore delli Dominj di S. Pietro in Isola, Roeten Locha, e Leopoldsdorff, Supremo Ereditario Cavallerizzo Maggiore per lo Ducato di Stiria, Cavaliere del Toson d'Oro, e Presidente del suo Imperiale Aulico Consiglio .

Federigo Carlo del S. R. I. Conte di Schönborn, Bucheim, VVolfsthal, del S. R. I. Signore di Reichelsberga, ed Heppenheim, Conte di VVifentheid, Signore di Cöllersdorff, Scönborn, Appersdorff, VVeirburg, e Parschenbrunn, VVeiler, Geubach, Pommersfelden &c. Supremo Ereditario Scalco nell'Arciducato dell'Austria Inferiore, e sopra l'Anaso, Coadiutore dell'Imperiale Chiesa di Bamberg, e Vice-Cancelliere Aulico di S. M. C., e del S. R. I.

In qualità di suoi Straordinarij Ambasciatori, e Plenipotenziarij Cesarei, e li muni con sufficiente Mandato, e Plenipotenza di agire, trattare, conchiudere, e sottoscrivere .

Secondochè la Sua Sac. Regia Catt. Maestà per suo Ambasciadore Spagnuolo Straordinario nominò

L'Illustrissimo, ed Eccellentissimo Sig. Giovanni Guglielmo, Baron di Ripperda, Signore di Iensema, Enghelenburg, Poelgust, Kouldenke, e Fervert, Giudice Ereditario di Humsterlant, e di Campen ;

E lo muni con sufficiente Mandato, e Plenipotenza d'agire, trattare, conchiudere, e sottoscrivere.

Onde i prefati Signori Ambasciatori Straordinari, e Plenipotenziari, dopo permutate tra di essi le Lettere delle loro Commessioni, ed abboccatifisi insieme; convennero nelle seguenti Leggi, ed Articoli di Santa Pace.

ARTICOLO PRIMO.

SIavi una Pace costante, una vera, perpetua, ed universale Amicizia, tra Sua Cesarea, e Cattolica Maestà, suoi Successori, tutt' il Sacro Imperio Romano, tutti, e cadauno di esso, Elettori, Principi, Stati, Ordini, Vassalli, Protetti, e Sudditi da una parte; e Sua Sacra Regia Cattolica Maestà, suoi Eredi, Successori, Protetti, e Sudditi dall'altra: e questa Pace si osservi, e si coltivi in tal maniera, che niuna delle Parti sotto qualsivoglia pretesto, o pretesa machini veruna ingiuria, spesa, o danno all'altra, o pure possa, e debba prestare verun consiglio, od ajuto sotto qualunque nome, o colore a chiunque si sforzasse di machinarlo; anzi piuttosto ognuna delle Parti seriamente promuova l'utile, l'onore, e il vantaggio dell'altra non ostanti qualsivogliantificose in contrario pattuite, od Alleanze in qualunque maniera fatte, o da farsi in avvenire.

ARTICOLO II.

SIavi un reciproco perpetuo Armistizio, e dimenticanza di tutte quelle cose, che da una parte, e l'altra, durante la Guerra, o per cagion di essa, ostilmente sono state fatte; talmente, che ne di esse, ne per motivo di verun'altra cosa l'una Parte direttamente, o indirettamente per via di Giure, o di Fatto permetta, che all'altra sia recata molestia alcuna.

Godano in oltre di quest'Armistizio, e del vantaggio, ed effetto di esso tutti i Vassalli, Protetti, e Sudditi d'amendue le Parti; dichiarando di più, che tutte quelle cose, le quali furono statuite nel trattato di Neutralità all'Haya nel 1713 circa i Principi, Vassalli, e Sudditi dell'Imperio in Italia, e nella Pace di Bada seguite, e confermate col Re di Francia nell'Articolo trentesimo; abbianfi per ripetute nel presente Trattato, ed osservinsi inviolabilmente da ciascheduna delle Parti.

ARTICOLO III.

IN vigore di questo Trattato restituisconsi, e s'intendono restituiti li Commerzj dal giorno della sottoscritta Pace tra Sua Cesarea Cattolica Maestà, l'Imperio, e la Sacra Regia Cattolica Maestà, e Regni di Spagna suoi Sudditi, la quale vi fu prima della Guerra, e godano con piena sicurezza in terra, ed in Mare vicendevolmente

tutti, ed ogn'uno Cittadini, ed Abitanti, specialmente quelli delle Città Imperiali, ed Empori Anseatici de' diritti, immunita, privilegi, ed emolumenti goduti già avanti la Guerra.

ARTICOLO IV.

A consentente S. M. C., e Catt. per se, e per il S. R. I., che accadendo che vacassero per difetto di Linea Maschile li Ducati di Toscana, Parma, e Piacenza, indubitati Feudi dell'Imperio appartenenti alle antiche ragioni di Imperiale Superiorità, riconosciuti per tali dalle Parti, che fecero la Pace nel Trattato di Londra dell'Anno 1718., possa il Figlio del Serenissimo Re delle Spagne, e Primogenito della vivente Regina, nata Principessa di Parma, ed i suoi Discendenti Maschili nati di Legittimo Matrimonio; e quest'arrivando, il secondo Genito, od altri dopo di lui nati dal predetto Re, e Regina, colli loro Posterità Maschili, di Legittimo Matrimonio nati, o che nasceranno, succedano in tutti i detti Ducati, e Provincie, a tenore delle già concesse Lettere d'aspettativa, che contengono l'eventuale Investitura.

Rimanendo però in perpetuo la Fortezza di Livorno Porto libero, com'è di presente.

Promette in oltre il Re Cattolico, che accadendo il caso sopraccennato, cederà al Principe Infante suo Figlio la Città di Porto Longone, e con quella parte, che possiede dell'Isola dell'Elba.

Ne esso Re, od altro Successore nel Regno di Spagna potrà agir la Tutela del Principe, che possederà tutti, o l'uno di questi Ducati, e non potrà acquistare, ritenerli, o possedere cos'alcuna in essi Ducati, od in Italia.

E di osservar in oltre religiosamente lo stabilito già nel Trattato di Londra al Quinto Articolo, cioè di non introdurre ne' predetti Ducati Truppe sue proprie, o pur pigliate al suo Soldo da altri; cosicchè, quando venga il caso per l'apertura dell'uno, o dell'altro di que' Ducati posseduti il Principe Infante D. Carlo pigliar di quello il possesso, secondo le Lettere dell'eventuale Investitura, e il tenor delle quali abbiasi qui per ripetuto, ed infero in tutti, e ciascheduno de' suoi Punti, Articoli, Clausole, e Condizioni.

ARTICOLO V.

IN questa Pace inchiuderansi tutti quelli, quali dopo permutata la ratificazione di essa, verranno nel termine di sei Mesi nominati di comune consenso dall'una, o dall'altra delle Parti.

ARTICOLO VI.

UNA tal Pace così conchiusa, promettendo agli Ambasciatori Cesarei, e quello dei Re di Spagna, che siccome qui è stata vicendevolmente mappeggiata, così da Sua Maestà Cesarea, e Cattolica, e da Sua Maestà Regia Cattolica, e

ARTICOLO SEPARATO.

verrà approvata, e qui poi sarà reciprocamente commutata nel termine di tre Mesi, che cominceranno oggi, ed anche più presto, se si potrà; facendosene pubblico Istromento delle ratificazioni.

In fede, e vigore d'elle quali cose tutti li mentovati Ambasciadori Plenipotenziarj Cesarei, e Regio Spagnuolo, hanno di propria mano sottoscritti i presenti Articoli, munendoli co' loro Sigilli. In Vienna d'Austria li 7. del Mese di Giugno, Anno mille settecento venticinque.

(L.S.) *Eugenio di Savoia.* (L.S.) *I. G. Baron di Ripperda.*

(L.S.) *Filippo Lodovico Conte di Sinzendorff.*

(L.S.) *Gundacaro Conte di Staremberg.*

(L.S.) *Ernesto Federigo Conte di VVindischgraz.*

(L.S.) *Federigo Carlo Conte di Schonborn.*

E' stato in grado di convenire con quest' Articolo separato, che non sieno di verun pregiudizio ad ambedue le Parti i Titoli assunti dall'una, e dall'altra in questo Trattato: così pure, che quest' Articolo separato, abbia tutta la sua forza, come se fosse inserito nel medesimo Trattato, e perciò debba anchor' esso venire ratificato. In fede di che i preaccennati Plenipotenziarj hanno parimente sottoscritto quest' Articolo separato. In Vienna d'Austria li 7. del Mese di Giugno, Anno mille settecento venticinque.

(L.S.) *Eugenio di Savoia.* (L.S.) *I. G. Baron di Ripperda.*

(L.S.) *Filippo Lodovico Conte di Sinzendorff.*

(L.S.) *Gundacaro Conte di Staremberg.*

(L.S.) *Ernesto Federigo Conte di VVindischgraz.*

(L.S.) *Federigo Carlo Conte di Schonborn.*

PLENIPOTENZA
CESAREA.

CARLO VI., per Divina Clemenza Eletto Imperadore de' Romani sempre Augusto, Re di Germania, di Castiglia, d'Aragona, di Leon, delle due Sicilie, di Gerusalemme, d'Ungheria, di Boemia, di Dalmazia, di Croazia, di Schiavonia, di Navarra, di Granada, di Toledo, di Valenza, di Galizia, di Majorica, di Siraglia, di Sardigna, di Cordova, di Corsica, di Murcia, di Iacn, d'Algarves, d'Algeri, di Gibilterra, dell' Isole Canarie, dell' Indie, e Terra-Ferma, del Mar Oceano: Arciduca d'Austria, Duca di Borgogna, del Brabante, di Milano, della Stiria, della Carintia, della Carniola, di Limburgo, di Lucemburgo, della Gueldria di VVirtemberg, dell' alta, e bassa Slesia, della Calabria, di Atene, e di Patrasso; Principe di Svezia, di Catalogna, e d'Austria; Marchese del Sacro Romano Imperio, di Burgau, di Moravia, dell' alta, e bassa Lusazia; Conte di Absburgo, della Fiandra, del Tirolo, del Friuli, di Kiburgo, di Gorizia, e d'Artesia; Langravio d'Alsazia; Marchese d'Oriflan, di Gozziano, di Namur, del Rossiglione, e di Cerdagna; Signore della Marca Schiavona, di Porto Mazon, di Biscaglia, di Molina, delle Saline, di Tripoli, di Malines, &c. Notifichiamo, ed attestiamo che il Serenissimo, e Potentissimo Sig. Principe Filippo V. Re Cattolico delle Spagne, e dell' Indie ha mandato tempo fa alla Cesarea Nostra Corte un suo Straordinario Ministro munito di Plenipotenzi per stabilire, e perfezionare con ogni possibile, e miglior modo il grande affare della Pace universale pendente in Cambray da alcuni Anni in qua; Perlocchè Noi ancora col solito nostro amore, e desiderio della salute, e pubblico bene, bramando onninamen-

te, e di buon Cuore la sopradetta Pace, la quale resta a farsi tra Noi, il S.R.I., e la Corona di Spagna, per riparare la comune tranquillità di tutta l'Europa; in vigore del pubblico consenso, e richiesta di tutti gli Elettori dell' Imperio Principi, e Stati in data di Ratisbona li 9. Dicembre 1722. ci sia no affidati della prudenza, e fede, destrezza, ed esperienza nell' uso de' Negoziati de' Nostri Intimi Consiglieri Cesarei, ci è dell' Illustrissimo Principe Eugenio di Savoia, e Piemonte, Cavaliere del Toson d'Oro, Presidente del Consiglio Aulico di Guerra, Luogotenente Generale nostro, Maresciallo di Campo del Sacro Rom. Imp., Consanguineo, e Principe nostro Carissimo, &c. e degl' Illustri, e Magnifici Nostri, e del Sacro Rom. Imp. fedeli dilette, Filippo Lodovico Conte, e Signore di Sinzendorff, del S.R.I. Tesoriere Ereditario, Cancelliere Aulico delle nostre Austriache Provincie, Cavaliere del Toson d'Oro, &c., Gundacaro Tommaso Conte, e Signore di Staremberg, Presidente della Ministral Nostra Banca di Deputazione, Cavaliere del Toson d'Oro, &c. Ernesto Federigo Conte di VVindischgraz, Presidente del nostro Imperiale Aulico Consiglio, Cavaliere del Toson d'Oro, &c. e Federigo Carlo Conte di Schonborn, Bucheim, VVollstball nostro, e del S.R.I. Vice-Cancelliere, Coadiutore dell' Imperial Chiesa di Bamberg, &c., e li medesimi abbiamo deputati, nominati, e costituiti, siccome in vigor del' e presenti deputiamo, nominiamo, e costituiamo nostri Ministri Imperiali Straordinarij, Plenipotenziarj, benignamente loro commettendo, e specialmente comandando, e dando ad essi di più in vigore delle presenti un pieno potere, autorità, ed intera facoltà, o uniti, o disgiunti, acciocchè conferis-

possano sopra il predetto fine col mentovato Ministro Straordinario, e Plenipotenziario, Regio Spagnuolo legitimamente, e bastevolmente munito; e per noi, per il S. R. I., e a nostro Cesareo Nome, e del Sacro Imperio (in vigore del preaccennato consenso) possiamo maneggiare, conchiudere, e sottoscrivere il Trattato di Pace, e sopra di esso stenderne opportuno Istrumento, spedirlo, e consegnarlo; siccome anche possiamo agire tutte, e ciascheduna cosa, stipulare, promettere, conchiudere, e sottoscrivere gli Atti, colle loro dichiarazioni; commutare gli dissesti Istrumenti delle pattuite cose, e far liberamente ancora tutte quelle, che conoscanfi spettare al presente Trattato. come se Noi il facesimo in persona, o far potessimo, ancorchè d'uopo vi fosse d'un più speciale, e più espresso mandato: promettendo essi in oltre, e dichiarando nell'aparo la Nostra Cesareo, ed a nome Nostro, e di tutto il S. R. I. come sopra, che Noi avremo per fermo, rato, e grato omninamente tutto ciò, che dalli prefati nostri Straordinarij Ministri, e Plenipotenziarij Cesarei uniti, o disgiunti per legitimo impedimento d'al-

cuno di essi, verrà operato, conchiuso, sottoscritto, consegnato, e permutato; obbligandoci Noi colle presenti in parola, ed a nome, come sopra, di far spedire, per quel tempo, che verrà stabilito, l'Imperiale Diplomato di Nostra Ratificazione nelle forme solite sopra quelle cose, che così saranno state fatte, conchiuse, e sottoscritte. In fede, e forza di che, abbiamo sottoscritta la presente di nostro pugno Cesareo, ed abbiamo comandato, che sia firmata coll'Imperial nostro Sigillo. Di nostro Castello di Laxemburgo li 15 del Mese di Maggio dell'Anno 1725., de' nostri Regni, del Romano il decimo quarto, di Spagna il vigesimo secondo, dell'Ungheria poi, e Boemia il decimo quinto.

CARLO.

(L. S.)

V. Federigo Carlo Co: di Schonborn.
Di Commessione propria della Sacra Cesare
Maestà.
Filippo Wilderico Nob. Signore di
Georgenhal.

BENEPLACITO DELL' IMPERIO.

AL principale Plenipotenziario di Sua Sacra Cesareo Maestà nella presente comune Alunanza dell'Imperio, Commessario riguardevolissimo, ed actual intimo Consigliere Cesareo, all'Eminenza, ed Altezza Signore Signore Cristiano Augusto di Santa Romana Chiesa Cardin. il Prete, Protettore della Nazione Tedesca, Arcivescovo di Giavarino, nato Legato della Santa Sede Apostolica, Primate del Regno d'Ungheria, e Supremo Cancelliere Segreto; Amministratore del Vescovado di Strigonia, e Supremo Conte della Contadi di Strigonia, e Giavarino; Duca di Sassonia, di Julia, Cleves, de Monti d'Agria, Vestfalia, Longravio di Turingia, Margravio di Misnia, e dell'alta, e bassa Lusazia, Conte di Hemeberga, Preposito, e Tesoriere della Chiesa Metropolitana, ed Elettorale di Colonia Agrippina; Conte della Marca, Ravensberg, e Barbi; Signore di Ravenstein, e Luogotenente de' Boillivati di Turingia, &c. Sia notorio, siccome, dopo che in tutti li tre Collegj dell'Imperio fu richiesto il Decreto Cesareo delli 9. Settembre 1720. comunicato per pubblica dittatura degli Stati, e nel Trattato della Quadruplic Alleanza conchiuso del 1718., e che il consenso dell'Imperio fu stipulato nel V. Articolo concernente la entronominarvi Eventuale Investitura delli rispettivi Gran Ducato di Firenze, Parma, e Piacenza; fattane perciò la proposizione, secondo l'ordine, si dovenne alla dovuta deliberazione, e fu conchiuso, stante così l'importanza, e circo-

stanze delle cose, che intervennero, e furono maturamente ponderate, di render non solamente umilissime, graziose [lo che si fa colle presenti] alla Sua Sac. Cesareo Maestà per l'assoluta Paterna cura dell'Imperio; ma eziandio di dare alla prefata Maestà il da Essa richiesto clementissimamente concesso dell'Imperio per la compresca aspettativa nell'accennato V. Articolo di Quadruplic Alleanza, ed Eventuale Investitura del Primogenito Principe Spagnuolo nato dal secondo Letto, e della di lui Legittima discendenza Maschile; ed in mancanza di esso Primogenito, del secondo, o di altri Figli Principi, e loro Legittima discendenza; Maschile de' predetti Gran Ducato di Firenze, Parma, e Piacenza, come immutabili Feudi Mascolini Imperiali, dopo morte, e finite le moderne Regnanti Linee Mascolini: de' Medici, e Farnesi; e di più richiederne umilissimamente la prefata Maestà [lo che si fa colle presenti,] acciò si degni clementissimamente di conchiudere la Pace colla Corona di Spagna, anche il nome dell'Imperio, solamente sull'accennato piede del V. Articolo della Quadruplic Alleanza. Con che debitamente si raccomandano i Consiglieri, ed Ambasciatori presenti, o lontani al Cesareo Principale Signor Commessario, Eminenza, ed Altezza di Sassonia.

Segnato a Ratisbona li 9 Dicembre 1722.

[L. S.]

La Cancellaria Elettorale di Magonza.

PLENIPOTENZA DEL RE CATTOLICO

DON FILIPPO per la Dio Grazia Re di Castiglia, di Liona, di Aragoni, delle due Sicilie, di Gerusalemme, di Navarra, di Granata, di Toledo, di Valenza, di Galizia, di Majorica, di Siviglia, di Lerdenna, di Cordova, di Corsica, di Murcia, di Fean, d'Algerues, d'Algeri, di Gibilterra, dell'Isle Canarie, dell'Indie Orientali, ed Occidentali, dell'Isle, e Terraferma, del Mar Oceano, Arciduca d'Austria, Duca di Borgogna, di Brabante, e Milano, Conte di Absburg, Fiantra, Tirolo, e Barcellona; Signore di Bisaglia, e Molina, &c. Molta è la Nostra brama di contribuirvi vivamente, con sincerità, e con tutti i mezzi possibili a stabilire, ed interamente perfezionare la guerra, ed importante opera della Pace Generale, dopo sì lungo tempo pendente nel Congresso di Cambray, radunato a tal fine: Siamo ansiosi del pari, acciocchè senza dilazioni maggiori aggiustinsi, e convengansi tutte le pendenze, ed interessi del Serenissimo, e Potentissimo Imperadore de' Romani Carlo Sesto, e del Sacro Romano Imperio con Noi, e colli Nostri Dominj. Considerando adunque, che questo comune vantaggio viene assicurato con una Pace particolare, abbiamo stimato convenevol cosa di nominar a tale effetto con tutta Autorità, e Plenipotenzia Voi Don Giovanni Guglielmo Barone di Ripperda, Signore di Wensema, Enghebunburgo, e Feruvert, Giudice Erethario di Humstesland, e Campen col Carattere di nostro Ambasciadore Straordinario Plenipotenziario, attesa l'intera soddisfazione, e consistenza, che teniamo nella Vostra Persona, in cui concorrono le opportune circostanze d'intelligenza, zelo, e fedeltà al Real nostro Servizio, il qual richiedesi al maneggio di tanto

rilievo, per conferire, e trattare con gli Ambasciadori, e Plenipotenziarij autorizzati di Plenipotenze in buona forma estese a nome del Serenissimo, e Potentissimo Imperadore de' Romani, e poter conchiudere, effettuare, ed accertare un'buona, ferma, ed inviolabil Pace, che sia di reciproca convenienza de' Vassalli di questi, e quelli Dominj; promettendo Noi, siccome promettiamo colle presentj in fede, e parola Reale, che per sempre approveremo, ed accompliremo Noi, ed i Nostri Successori quel tanto, che Voi stipulerete, concluderete, ed effettuerete colli mentovati Ambasciadori, Plenipotenziarij, o Ministri dell'Imperadore, come vi accoppito; e che lo offeriremo esatamente, e faremo, che sia osservato senza contravvenire, ne permettere, che ci si contravvenga in qualsivoglia modo direttamente, od indirettamente. e poscia per tutto ciò, e quello ancora di più; che sarà bisognevole, vi diamo, e concediamo tutto il potere, autorità, facoltà, che vi si richiede, e Noi così me l'emo in fede parola Reggia di passare per esso approvarlo, e retificarlo con tutte le solennità, e di più requisiti dovuti. In testimonio del quale comendiamo spedire, e speriamo la presente firmata di Nostra Mano Sigillata con il nostro Sigillo Segreto, e referendato dal nostro inscritto Secretario di Stato, e del Spaccio. Dato nel buon Ritiro alli 2. di Aprile, l'Anno 1725.

IO IL RE.

[L. S.]

Giovambatista d'Orendaja.

TRATTATO DI COMMERZIO.

*In Nome della Santissima, e Individua
Trinità, Così sia.*

Essendo occorso per volere di Dio ottimo massimo, che regge i Cuori de' Principi che quella Pace itata sodamente stabilita tra il Serenissimo, e Potentissimo Principe, e Signore, il Signor Carlo, Sesto di questo Nome, de' Romani, e di Germania Imperadore Sempre Augusto, Re delle Spagne dell'una, e l'altra Sicilia, d'Vngheria, Boemia, Dalmazia, Croazia, e Schiavonia, Arciduca d'Austria, Duca di Borgogna, e del Brabante, di Milano, di Mantova, Stiria, Carinthia, Carniola, Limburgo, Lucemburgo, Gueldria, alta, e bassa Slesia, e di Virttemberg; Principe di Svevia; Marchese del S. R. I., di Burgovia, Moravia, e Lusazia alta, e bassa, Conte d'Absburg, Fiandra, Tirolo, Friuli, Kiburg, Corizia, e Namur; Langravio d'Alfazia; Signore della Marca Schiavona, di Porto Maone, e delle Saline, &c. &c. Ed il Serenissimo, e Potentissimo Principe, e Signore, il Signore Filippo, Quinto di questo Nome, Re di Castiglia, Leone, Aragona, dell'una, e l'altra Sicilia, di Gerusalemme, di Navarra, Granata, Toledo, Valenza, Galizia, Majorica, Siviglia, Sardinia, Cordova, Corsica, Marcia, Guienna, Algarves, Algeri, Gibilterra, delle Canarie, dell' Indie Orientali, e Occidentali, Isole, e Continenze dell'Oceano; Arciduca d'Austria; Duca di Borgogna, del Brabante, e di Milano, Conte d'Ausburg, Fiandra, Tirolo, e Barcellona; Signore di Biscaglia, e di Molina, &c. &c. Loro Regni, Stati, Provincie, e Dominj. Si sia stimato bene di sempre più, e con maggiore fermezza confermarla per mezzo d'un particolare Trattato di Navigazione, e Commercio con patti determinati, col qual Trattato restasse più sicuramente provveduto a quelle controversie già per l'avanti quasi destinate, e decise, che potessero insorgere da un simile Trattato, ed a' Regni, Stati, Sudditi d'amendue i Principi contraenti, ed al loro utile, e vicendevole Bene. Perciò Noi sottoscritti Ministri Ambasciatori Plenipotenziari de' sopraddetti Serenissimi Contraenti muniti a questo fine di piena autorità, premesse le conferenze sopra questo Trattato di Navigazione, e libero Commercio, e cangiate prima le Plenipotenze, siamo convenuti ne' seguenti Articoli.

ARTICOLO PRIMO.

IN virtù della Pace seguita tra Sua Maestà Catt., e Sua Maestà Reale Catt. sarà permesso a tutti i Sudditi dell' uno, e dell' altro, di qualunque stato, qualità, e condizione si sieno, d'andare, e restare ne' loro Regni, Provincie, e Paesi tutti con ogni libertà, e sicurezza, senza che vi abbisogni per ciò di particolari Passaporti, salvo Condotti, o d'altra speciale licenza, dovendo a ciò bastare, e supplire simili requisiti la sola Pubblicazione della Pace, ed a vicenda godranno sì in Terra, che in Mare della stessa pubblica Protezione, tanto per le loro Persone, quanto per li loro affari, della quale per altro godono li naturali loro Sudditi, in tutto, e per tutto, senza verun timore, o pericolo di alcun pregiudizio, o danno, secondo il convenuto nel presente Trattato.

A R T. II.

IN avvenire sarà amplamente permesso alle Navi sì Presidiarie da Guerra, che da Carico, o Mercantili spettanti a' sopraddetti Contraenti, o a' loro Sudditi, di reciprocamente frequentare li Porti, Spiagge, Seni, e Provincie: senza richiedere alcuna altra previa licenza, anzi faranno ammesse liberamente, ed amichevolmente in quelli, e farà loro somministrato al giusto prezzo tutto ciò, che abbisognerà, o per la necessaria Virtuaglia, o pel risarcimento delle Navi, o per altro lor uso, senza poter esigere dalle dette Navi tributo di sorte alcuna, o imposta anche sotto qualunque titolo, e pretesto, il che pure s'intenda per l'Indie Orientali, con che però non vi esercitino verun Commercio, ne vi possano provvedersi di cosa alcuna, eccettuatene le Virtuaglie, e quelle cose, che abbisognano per lo risarcimento delle Navi, e Fabbrica delle medesime.

A R T. III.

PER quanto spetta alle Navi da Guerra potendo queste dar facilmente motivo di peggiore sospetto, non potranno esse entrare ne' Porti, e Seni poco muniti, se non quando per acciden-

dente fossero cointrette a rifugiarsi, o per sottrarsi da Tempesta di Mare, o dalle insidie Nemiche; cessato però il pericolo de' Nemici, o sedata la Tempesta del Mare, indilatatamente partiranno dopo che si saranno provvedute del bisognevole, ne sbarcheranno a terra da una sola Nave della Squadra maggior numero di Persone unite insieme di quello sarà loro permesso dal Magistrato, o Governatore del Luogo; e talmente si porteranno in ogni cosa, che non cagionino verun giusto timore, ne di loro diano alcun sinistro sospetto, il che principalmente dovrà osservarsi nell'Indie Orientali, ove più che in altri Paesi suol nascere maggiore la diffidenza.

A R T. I V.

NON ostante però le cose sopraddette potranno le Navi Armate, e Presidiarie condurre ne' detti Porti le Predi tolte a' Nemici, e d'indi anche asportarle con piena sicurezza, senza pagare alcun Dazio, o Gabella, se non quando però dopo richiesta, ed ottenuta la permissione, volessero in quel luogo medesimo venderle o tutte, o parte, nel qual caso pagheranno que' Dazj stessi, che qui sotto sono stati convenuti sopra le Merci.

A R T. V.

LE Navi di Carico, o Mercantili di qualunque Grandezza si sieno, ch'entreranno in qualche Porto per inclemenza di Mare, o per Nemicca infestazione, o per altra qualsivisa cagione esibiranno al Governatore del Luogo il loro Salvo-Condotto, e le sue marittime Lettere concepite secondo la formola qui sotto inferita, il che eseguito, sarà in loro libertà d'indi partire senza alcuna molestia, o disturbo, nè saranno in modo alcuno costrette allo scarico delle Merci, o alla visita delle medesime.

A R T. V I.

RESTA però eccettuato quel caso, in cui alcuna di dette Navi fosse destinata per qualche Porto Nemico, e delle Lettere Marittime constasse, essere la stessa carica di Merci proibite, nel qual caso si è acconsentito, che detta Nave debba soggiacere alla visita, la quale però non dovrà farsi che in presenza del Giudice Conservatore Nazionale, quando questi vi fosse, e del Consolo, con tale moderazione, e cautela però, che non dispergansi le Merci, e danno alcuno loro non si apporti, e gl'Invoigli non rompani; Le Merci però proibite giudizialmente trovate nella Nave, resteranno confiscate, salva però la Nave, e l'altre Merci; ne perciò potrassi esigere dal Capitan della Nave pena alcuna pecuniaria, ne spesa alcuna, sotto pretesto di visita, o di Processo già fatto.

MA per levare le difficoltà, che potrebbero insorgere sopra il vocabolo di Merci proibite, volgarmente Contrabbando, sopra di questo è parso bene di dichiarare restar compresa sotto tal nome, ogni sorte di cose tanto lavorate, quanto da lavorarsi spettanti all'uso di Guerra, quali sono ogni arma offensiva, e difensiva, particolarmente poi Cannoni, Mortari a Bombe, Falconi, e Bombarde da gettar sassi, fuochi artificiali, volgarmente detti Salezie, Granate, Palle, Schioppi, e Pistole, Spade, e Bajonette, Celate, Corazze, Pendoni di Cuojo, Polvere da fuoco, Salmiro, Legni da fabbricare, e rifarcire le Navi, Vele, pece navale, e funi, le quali cose tutte restino soggette alla confisca in quel solo caso però, in cui si trovassero destinate al sussidio, o ad un Porto Nemico, agli Uffiziali del quale avessero Lettere marittime da esibire: sotto questa proibizione comprendonsi ancora tutte quelle Merci di qualunque Paese, che le Leggi emanate proibiscono di condurle, e levarle. S'ecceettuano però il Frumento, ed ogni sorte di Grano, Vino, Olio, e Frutti, ed ogni altro Commestibile; di più s'eccetua il rame, ferro, ed acciaio, ed in fine tutto ciò che s'aspetta al vestito, ed all'interno vestito dell'uno, e l'altro Sesso, purchè non sia destinato per interi Reggimenti, o Compagnie.

A R T. V I I I.

SE una Nave da Guerra Imperiale incontri in alto Mare una Mercantile spetrante alli Sudditi del Re di Spagna, o se viceversa ciò accadesse, la Nave da Guerra non si accosterà alla Mercantile, per quanto porta il tiro di Cannone, ma le manderà incontro lo Schifo con due, o tre Vomini solamente, a' quali il Capitan della Nave Mercantile consegnerà le sue Lettere di Mare, dalle quali possa ricavarfi d'onde provenga, di chi sia, e quali Merci seco porti. E casocchè tra di essi ve ne fossero delle proibite a portarsi alli nemici del Padron della Nave da Guerra; in tal caso, e non in altro, tali Merci proibite sieno giudizialmente confiscate, salva però la Nave, gli Vomini, e le altre Merci. Dovrassi però prestar fede alle Lettere di Mare esposte dal Capitan della Nave, e quando faccia mestieri si concerterà un formulario reciproco di spedir in istampa le predette Lettere, acciò abbiano maggior fede.

A R T. I X.

SI è concertato in oltre, che la reciproca libertà di Commercio, e Navigazione sia ampia, e non impedita talmente, che quantunque l'uno, o l'altro de' Serenissimi Contraenti fosse impegnato in Guerra con uno, o più Principi, e Stati; nulladimeno possano i Sudditi d'ammendus i Serenissimi Contraenti proseguire la Navigazione, e Commercio colla stessa libertà, ch'eravi

avanti la Guerra, ha una poi ciò per dritta strada, o pure da uno all'altro Porto Nimico, si nell'andare, che nel ritornare, senza veruna molestia, disturbo, od impedimento: si eccettua però il caso quando il Porto, in cui entrar volessero, fosse attualmente assediato, o cinto, e chiuso verso il Mare; e per levar ogni dubbio cosa, ciò voglia dire, ed intendasi con tal nome; si dichiara non doverfi dire verun Porto Marittimo attualmente assediato, se non quello, che almeno con due Navi da Guerra in Mare, od una Batteria di Cannone in Terra sia talmente ritretto, onde non vi si possa tentar l'ingresso senza esporli ad una grande scarica d'Artiglierie.

A R T. X.

In oltre è stato concertato, e partuito, che se verranno trovate entro Nave Nemica Merci di qualsivoglia genere spettanti a' Sudditi dell'uno de' due Serenissimi Contraenti, rimangano insieme colla Nave confiscate, quantunque tali Merci non fossero del genere delle proibite.

A R T. XI.

ISudditi de' predetti Serenissimi Contraenti godano a vicenda ne reciproci Paesi le stesse immunità di Gabbella, e Gravezze delle quali erano in possesso pacifico vivente il Re Carlo II., ciò però sarà più ampiamente spiegato al decimo terzo Articolo.

A R T. XII.

Qualsivoglia Nave Cesarea entrando per ragione di Commercio in un Porto di Spagna, sia obbligata far due dichiarazioni delle Mercanzie, che ha destinate di scaricarvi, e vendervi, una cioè: all'Impresario de' Dazj, o Commessario del Banco delle Gabelle, e l'altra al Giudice delle Merci confiscabili, né saralle permesso d'aprir i Tavolati delle Navi, se prima dallo stesso non le è dato licenza, e sieno venuti i Custodi delle Gabelle: né pure in verun tempo potrà scaricare alcuna delle sue Merci, senza la sua licenza in iscritto di portarle in Dogana: All'incontro si proibisce a i Giudici Fiscali, e a i Vfiziali di Gabbella di aprire ne in Nave, ne sul Lido verun Invoglio, Scrigno, Cassa, Botte, Bagaglio, o coperta ad esse Merci spettante, fin tanto che non sieno state trasportate in Dogana; ne sia lecito aprirle, se non dopo che esse Merci attualmente sieno poste in Dogana, ed in presenza del suo Padrone, o del di lui Fattore, acciocchè meglio possa il Mercatante invigilare alle sue ragioni, pagar le Gabelle, ed indichiere i suoi Attestati, e Quietanze, per poi di bel nuovo rinvolvere le sue Merci, e farle marcare col Sigillo delle Gabelle del Porto: lo che fatto, potrà il Mercatante farlele sicuramente portare in sua Casa, senza esser soggetto ad ulterior visita: potrà anche liberamente farle trasportar da una in un' altra

Casa, da uno in un'altro Magazzino entro le mura della Città, purchè ciò facciasi dentro le ore di mattina, e le cinque dopo mezzo giorno, dando prima l'avviso agl'Impresarij dell'*Alcaualas*, e del *Cientos*, del perchè ciò si faccia, o pure se abbiano a venderli le Merci. Nel qual caso pagheransi le Gabelle non pagate fino allora; o pure se non abbiano a venderli, allora si farà al Mercatante il solito Attestato, o Testimonianza.

A R T. XIII.

E perchè niuna cosa più ritarda il progresso del Commercio vicendevoles, quanto la varietà delle Gabelle eccessive, con cui le Merci si aggravano; quindi Sua Maestà Cattolica bramando di rimediar a tanto disordine, ha stabilito, ed accontentato da alcuni Anni in quà in grazia della Nazione Inglese, che per tutti li suoi Regni d'Europa sieno soppresse le antiche Gabelle solite tempo fa esiggersi per le Merci, o quando vengono, o quando vanno, e quelle ancora recentemente imposte dopo la morte di Carlo II., e sieno tutte le Gabelle ridotte ad una egual somma, facendosi una Tassa di dieci per Cento, da pagarsi tanto per l'entrata, che per l'uscita, avutosi riguardo alla loro stima, e valore; lo che avrà effetto non solamente in Cadice, Santa Maria, ed altri Porti della Corona di Castiglia, ma etiandio negli altri: cioè in quelli d' Aragona, Valenza, e Catalogna, eccettuati solamente quelli di Castiglia, e Guipuscoa, ne quali paghinsi le Gabelle per l'entrata, ed uscita in quella forma, che co' Francesi è stato osservato, ed osservasi in oggi con gl'Inglese, ed Olandesi. Per altro i Mercatanti, o quelli a' quali le Merci appartengono, dopo pagato una volta il dieci per Cento nell'ingresso delle Spagne, potranno poi trasportar le medesime liberamente per Terra, e per Mare ovunque vorranno, navigando anche lungo i Fiumi in tutta la Spagna, senz'ulteriore obbligazione di pagar nuove Imposte, o Gabelle nel transito d' esse Merci in qualsivoglia Porto. e per questo bastino i soli Attestati, e Quietanze del primo pagamento fatto, e l' esibire le Marche in piombo, ed i segni già fatti in Dogana. Ecce tuansi però le Gabelle d'*Alcaualas*, *Cientos*, e *Millons*, sopra delle quali separatamente è stato trattato: essendosi adunque convenute insieme la Sacra Cesareo Cattolica Maestà, e la Regia Cattolica Maestà, che i rispettivi loro Sudditi in tutti i loro Stati, Territorj, e Paesi, e per fino in qualsivoglia Spiaggia del Mondo, che sieno, godano, e godere debbano di tutti i Diritti, libertà, favori, ed immunità, che furono, sono, e saranno sempre mai concesse alle più amiche Nazioni, e nominatamente alli Sudditi, ed Abitanti della Gran Bretagna, dell' Olanda, e delle Città Anseatiche; perciò Sua Maestà Regia Cattolica dichiara, e promette colle presenti, d'accordare alli Sudditi di Sua Maestà Cesareo il pieno uso, ed effetto di quanto contien in quest' Articolo, talmente, che in tutta quant' è vasta la Spagna

non sieno tenuti a pagar per l'ingresso, ed uscita, od anche transito delle Merci più del predetto Dieci per Cento, in quella stessa maniera, che sogliono pagar gl' Ingleſi, eccettuate sempre le Gabelle d' *Alcaualas*, *Cientos*, e *Millones*, a riguardo delle quali è stato concertato quanto segue.

A R T. X I V.

Porranno i Sudditi di Sua Maestà, Cesarea differire il pagamento delle Gabelle nominate *Alcaualas*, e *Cientos* fino a tanto che le loro Mercanzie staranno depositate in Dogana, ove accuratamente custodiranſi che se poi vorranno estrarre le dette Merci, per trasportarle in altro luogo del Regno, od anche venderle nello stesso luogo, o pure trasferirle a Casa loro; ciò farà loro permesso; purchè con idonee lettere di Scurtà prestare, assicurino il pagamento della Gabella da farsi due Mesi dopo la vendita d'esse Merci; preſtata la qual Scurtà, darassi loro una *Quitanza*, con cui potranno vendere a gran mercatura, detta volgarmente *all'ingrosso* le Merci marcate col Piombo, o trasportarle in qualsivoglia Porto, e Dominio della Spagna in Europa: Che se qualche Uffiziale, cui ſta a carico il riscuoter dette Gabelle, dopo vedute le *Quitanze* del primo pagamento, e veduti i Segni, e Piombi, pretendesse un'altra volta d'esiger Gabella, o si opponesse al trasporto di dette Merci; questo tale pagherà la pena di mille imperiali da applicarsi al Regio Tesoro, lo che debbe intendersi solamente della prima vendita: ma se il Mercatante volesse vender le sue Merci in parte, ed al minuto, dovrà poi pagar le Gabelle particolari a tenore de' Regj Editti, ed agli Uffiziali in tal caso non farà lecito il riscuoter più di quindici *Reales* di *Billon* per li certificati, o *quitanze*, che spedirà.

A R T. X V.

Si offerverà la stessa Regola a riguardo della Gabella detta comunemente *Millones*, che si esige per li Pesci, ed altri Commestibili, cioè che non debba, o possa esigerli nel loro ingresso, fin tanto, che i Padroni di esse non le lasciano depositate ne' Magazzini; ma quando poi vorranno spedirle più adentro nel Regno, o venderle nello stesso luogo, od asportarle a sua Casa; allora obbligheranno se in iscritto, e daranno idonea Scurtà del pagamento della Gabella *Millones* da farsi dopo due Mesi della data Scurtà: lo che fatto, gli si consegneranno subito le opportune lettere, e senz'altra nuova imposta di *Millones* potranno vendere, o trasportare ne' Luoghi soliti venderli le loro Merci marcate co' Segni, e Piombi distinti dagl' Impresari, od Amministratori delle dette Gabelle: Che se qualche Uffiziale, o Commesso Esattore de *Millones*, dopo essere state esibite al suo Uffizio le *Quitanze*, Segni, Marche, e Piombi, ardisse di riscuotere nuova Gabella, od opporsi al trasporto, o vendita di esse,

questo tale pagherà la pena di due mila Imperiali, da applicarsi, come sopra, al Regio Erario.

A R T. X V I.

Li Porti di Biscaglia, e Guipuscoa non soglietti alle Leggi di Castiglia, osservarsi in essi circa al pagamento delle Gabelle quella regola, che leggesi prescritta nel XIII. Articolo a riguardo delle altre Nazioni.

A R T. X V I I.

Essendo gli Alberi, Antenne, e Legni per la struttura delle Navi grosse, e picciole le più necessarie Merci, queste sono state eccettuate dalla regola generale, e la loro condotta resti esente da ogni Gabella, quantunque esse venissero sotto qualsivoglia titolo, o nome.

A R T. X V I I I.

PER toglier ogni contesa, che nascer potesse in occasione di tassare le Merci tra gli Esattori delle Gabelle, ed i Proprietari delle Merci, è stato concertato, che la Lista delle Gabelle, detta volgarmente *Tariffa*, fatta nel Trattato di Commercio tra Sua Maestà Cattolica, ed il Re Britannico del 1716, in esecuzione del III. Articolo del Trattato d' *Vrechr*, serva di giusta regola in questo particolare tra i Sudditi di Sua Maestà Cesarea, e gl' Impresari, od Amministratori delle Gabelle, e per ciò abbiassi universalmente a pagare il dieci per cento.

A R T. X I X.

PER ragione di varie spezie, che forse non fossero espresse in detta *Tariffa*, si è convenuto di star all'antica consuetudine, secondo la quale si debba fare la stima delle Merci dall' Esattore delle Gabelle, o dal suo Sostituto; con tal Legge però, e condizione, che possa a suo talento il Padrone delle Merci cederle per il prezzo stimato all'Esattore, e questi dovrà subito pagarle in Danari.

A R T. X X.

Pagherà il Sale d' *Vngheria* quanto paga di Gabella il Sale di Spagna; e la stessa uguaglianza si offerverà ne' *Dominj* Cesarei verso il Sale di Spagna.

A R T. X X I.

Accorda il Re Cattolico alli Sudditi di S. M. Cesarea esistenti ne' Porti, e Città de' Regni d' *Andaluzia*, *Murcia*, *Aragona*, *Valenza*, *Catalogna*, siccome nelle Provincie di *Biscaglia*, e *Guipuscoa*, che piglino a pigione *Cafe*, e *Magazzini* capaci per conservar le Merci loro, e godran.

dranno degli stessi Privilegi, Libertà, e Franchigie, delle quali fu questo punto godono gl'Inglese, e gli Olandesi: lo stesso dritto, e scambievole privilegio concede Sua Maestà Cesarea ne' suoi Regni, e Provincie alli Sudditi Spagnuoli,

A R T. XXII.

TRA gli altri speziali Privilegi vi sono li seguenti, di poter a talento de' Mercatanti, e senza la previa licenza di chi che sia murar Casa: e l'immunità da ogni perquisizione, visita, e disturbo nelle loro Abitazioni, e Botteghe per ragione de' loro Traffichi, quando però non inforgesse, o provar si potesse essere stata commessa qualche frode contro la Regia Gabella; nel qual caso di visitare il Luogo, si avrà questa precauzione, che non facciasi, se non presente il Consolo, da chiamarsi apposta, senza per altro recar alcuna molestia al mercatante, od alla sua Mercanzia. Che se tal' uo di essi venga convinto d'aver introdotte Merci con frode, verranno confiscate, ed in oltre pagherà le spese della visita, salva però la sua Persona, e restando liberi gli altri suoi Traffichi: Reciprocamente Sua Maestà Cesarea promette una pari libertà, e Privilegio in tutt' i suoi Regni alli Sudditi di Sua Maestà Cattolica.

A R T. XXIII.

I Sudditi de' prefati Serenissimi Contraenti, che nell' uo, o nell' altro Dominio avranno piantata Casa per negoziare, non faranno tenuti esibire i lor Libri de' Conti a chi che sia, se non per farne l'estratto di qualche prova; ne sarà lecito a veruno di pigliarli, o levarglieli dalle mani sotto qualsivoglia pretesto; i quali Libri potranno anche essi Mercatanti servirli a lor genio in qualunque Idioma, senza che possano esser còtrettati di trascriverli in altra lingua.

A R T. XXIV.

I Sudditi d' ambedue le Parti di qualsivoglia qualità, e condizione s' essosi, non potranno da' Governatori, o Ministri della Giustizia essere arrestati nella loro Persona per debiti pubblici, o privati da essi non contratti, o per li quali non avessero data Sicurtà; ne meno per simile causa potranno esser sequestrati i loro Beni, e Traffichi, o sia durante la Pace, o sopravvenendo qualche rottura di Guerra. Specialmente in quest' Articolo s' eno compresi i Capitani delle Navi, loro Vfiziali, e Marinaj, siccome anche le Navi grosse, e picciole, con tutto il loro carico,

A R T. XXV.

P Arimente non sia lecito, con verun generale, o particolare, ordine trattenerne le suddette Navi da Guerra, Mercantili, da carico, o di qualunque altra sorte, o facciasi per uso di Guerra, o per ragione di Salvocondotto; quando non si

fosse convenuto sopra di ciò colli Comandanti, o padroni delle Navi particolarmente, e spontaneamente; e molto meno sarà lecito di sforzare gli Vfiziali, o Marinaj, a lasciar le loro Navi, per metterli a servir sopra qualche Squadra Navale, che si armasse, od in qualche Corpo Militare, che si allestisse, avvegnaochè ciò fosse in caso d'urgenza, e per poco tempo; sia bensì per messo l' accettarli, quando da se stessi esibiscansi.

A R T. XXVI.

C IRCA alla personale franchigia concessa reciprocamente con questo Trattato a tutti i Contrafficanti, e loro Famiglie, questa dovrà estendersi non solo, all' esser esenti dal Militare servizio; ma cziando dalle Tutelle, Sovrintendenze, ed Amministrazioni d' ogni sorte di Beni, Negozi, e Persone; quando però da se stessi non vogliao spontaneamente assumersi tali impieghi.

A R T. XXVII.

P OTRANNO pure liberamente costituirsi degli Avvocati, Dottori, Agenti, Procuratori, e Sollecitatori, quando n'abbisognano: e se bramassero aver proprj, e particolari Senzali potranno eleggersene uno, o due di quelli esistenti nel Luogo, i quali essendo presentati, saranno accettati, e riconosciuti idonei, ed essi soli procureranno i negozj a loro commessi.

A R T. XXVIII.

I N tutti i Porti, e Piazze Mercantili, nelle quali piacerà all' Imperadore, ed al Re, saranno creati de' Consoli Nazionali, che abbiano cura reciproca de' Mercatanti Sudditi, ed essi godranno di tutti i diritti, autorità, facoltà, libertà, ed immunità, delle quali sogliono godere le altre più amiche Nazioni.

A R T. XXIX.

Q VESTI Consoli avranno una particolare facoltà, ed autorità di ventilare, ed amichevolmente decidere le Liti vertenti tra li Mercatanti, e Capitani delle Navi, o pure tra questi, ed i Marinaj, o per ragione de' Noli, o de' Stipendj, o per qualunque altra cagione inforgesse: dalla qual sentenza, non vi sarà appellazione alli Giudici de' Luoghi, ma a quelli, che sono costituiti dal Principe, di cui sono Sudditi.

A R T. XXX.

C IRCA alli Giudici Conservatori, che sotto i precedenti Regni formavano nella Spagna un riguardevole Magistrato, e che altre volte dalli Re fu concesso alle più gratificate Nazioni d' eleggerseli, acciocchè potessero discutere, e giudicar privatamente sopra tutte le loro Cause Nazionali tanto Civili, che Criminali; è stato

concertato, che S. M. Regia Catt. concedesse in avvenire un tal privilegio a qualch' altra Nazione qualunque ella possa essere: lo stesso parimente intendasi conceduto alli Sudditi di S. M. Ces. Trattanto si comanderà seriamente a tutti li Giudici, e Magistrati Ordinari, che amministino loro pronta Giustizia, e la facciano senza dimora eseguire, senza parzialità, affettazione, o favore. Di più acconsente Sua Maestà Cattolica, che nelle Cause spettanti alli Sudditi di Sua Maestà Cesarea solamente si possa appellare al Consiglio di Commercio in Madrid, e non ad altro Tribunale.

A R T. XXXI.

NON metasi a niun modo in pratica il diritto, che ha la Regia Camera di succedere, od altra simil cosa in riguardo de' Sudditi d' amerie i Serenissimi Contraenti; ma bensì gli Eredi di qualunque persona morta, in qualsivoglia Luogo, o di qualunque Paese, o Provincia che sieno, succederanno senza veruno impedimento in tutti que' Beni, mobili, od immobili, *ab intestato*, o no, secondo l'Ordine del succedere de' Luoghi, ove essi Eredi troveransi: E caso che due, o più persone litigassero in concorrenza d'essa Eredità, allora i Giudici de' Luoghi decidano definitivamente la Lite con loro Sentenza.

A R T. XXXII.

SE accaderà la morte d'un Mercatante, o Suddito de' prefati serenissimi Contraenti nel Paese dell'altro, allora il Console, o altro Ministro pubblico di essi, se vi si trova, andrà alla Casa del morto, e farà l'Inventario di tutte le Merci, Effetti, Carte, Libri dello stesso, le quali cose tutte, secondo il Mandato, che avrà avuto, conserverà fedelmente a favor degli Eredi: Se poi avvenga la morte del Mercatante, o Suddito in strada, od in Luogo, in cui non siavi Console della Nazione, od altro pubblico Ministro: in tal caso il Giudice del Luogo farà l'Inventario in presenza de' Testimonj colla minore spesa possibile, e consegnerà al Padre di Famiglia, od al Proprietario della Casa le Robe, e cose inventariate, acciocchè le conservi fedelmente. Io che essendo fatto, ne darà avviso al pubblico Ministro, che risiederà allora alla Corte, od al Console del luogo, ove sarà la Famiglia del morto, affinchè questi possano spedir colà qualcheduno, che riceva le cose inventariate, e paghi i debiti, se ve ne hanno.

A R T. XXXIII.

SE venisse a naufragar navigando qual che Nave dell'uno, o dell'altro Suddito, o Mercatante de' Serenissimi Contraenti, in tal caso l'Ufficiale delle Regie entrate, o del Fisco, non potrà pretender d'avervi sopra verun diritto, e sarà proibita severamente ogni preda a qualunque

Privato; anzi che il Padrone, o Giudicente del più vicino Luogo sia tenuto ad ajutare i naufragati, e salvare dell'infranta Nave quel tutto, che si potrà, e collocarlo in salvo; per il qual diritto di salvamento godranno il cinque per cento, secondo che saranno stimate valore le Merci, e saranno rimborsate le spese fatte in quest'opera tanto pia: che se la Nave, quantunque affai malconcia, rimanesse intatta, ne fossero annegati i Marinaj, e Passaggieri, sia lor cura di salvar le robe, per le quali però sarà loro prestato pronto ajuto, ed assistenza, col somministrargli a giusto prezzo quel tanto, che abisogneranno.

A R T. XXXIV.

NON permetterà S. M. Cattolica, che sotto pretesto del ben Pubblico, od altro, sia imposta limitazione di prezzo alle Merci de' Sudditi di S. M. Cesarea, anzi a questi sarà lecito il vendere tanto quanto imporra il corso solito de' Commerzj; della qual libertà godranno parimente i Sudditi di S. M. Cattolica ne' Paesi di Sua Maestà Cesarea.

A R T. XXXV.

SE venissero confiscati i Beni d'alcun Mercatante Suddito dell'una, o dell'altra Maestà, e tra di essi vi fossero degli Effetti spettanti ad altro Mercatante, o privata persona; in tal caso quegli Effetti saranno restituiti, quantunque venduti, al di loro Proprietario, purchè il Danaro in tutto, od in parte non fusse stato sborsato: Caso poi, che i suddetti Effetti, o Merci fossero solamente state depositate presso al Mercatante, cui furono confiscate, e queste senza licenza del Depositante le avesse vendute; allora si stimeranno le dette Merci come vero deposito, e saranno pagate col diritto d' anteriorità al detto Depositante.

A R T. XXXVI.

SARÀ permesso a' Sudditi, e Navi di S. M. Cesarea il portare, e condurre ogni sorte di Frutta, cose, e Merci dall'Indie Orientali in qualsivoglia Srato, e Paese del Re di Spagna, purchè apparisca con attestato de' Deputati della Compagnia del Indie eretta nella Fiandra Austriaca, esser tali Merci di que' medesimi Luoghi, Colonie, o così volgarmente dette *Pastorie* d'essa Compagnia, o che di là provengano: E su tal considerazione godranno degli stessi Privilegj, che furono concessi con Regie Polize alli Sudditi delle Province Unite deli 17. Giugno, e 3. Luglio 1662, e pubblicati li 30. Giugno, e 4. Luglio dell'Anno suddetto. Dichiara in oltre S. M. Cattolica di concedere alli Sudditi di S. M. Cesarea tutte quelle cose, che furono concesse alli Signori Stati Generali delle Province Unite col Trattato dell'Anno 1648., non solo riguardo all' Indie, che a tutte le altre cose applicabili al detto

Trat-

Trattato ; ad esso non ripugnanti alla Pace conclusa tra le Maestà Loro .

A R T. XXXVII.

CIrca al Commercio nel le Isole Canarie , godranno parimente in esse i Sudditi di S. M. Cesarea gli stessi utili , de' quali godono gl' Inglese , e gli Olandesi .

A R T. XXXVIII.

I Beni , e cose tutte state nascoste in tempo di Guerra per timore di confisca , rimarranno a' suoi Proprietarj , ne farà molestato veruno per cagione d'averle occultate contro i divieti .

A R T. XXXIX.

Parimente i debiti contratti da' Sudditi d' amende , o per cagion di Commercio , o per altro , purchè in quell' intervallo di tempo non sieno stati confiscati , saranno interamente pagati , ma senza usura ; non ostante la Guerra itavvi da mezzo .

A R T. XL.

ALL' incontro le Merci , ed altre cose mobili occupate , avanti la conclusione di Pace , vicendevolmente dal Fisco , non abbiamo a restituirsì , e ciò per iscanfar gl' infiniti litigj , che insorger potrebbero sopra di esse .

A R T. XLI.

LE Lettere di Rappresaglia concesse già tempo per qualunque Causa dall' una , o dall' altra del e due Parti , dichiaransi nulle , e le Maestà Loro promettono reciprocamente di non più concederle in odio , o danno de' Sudditi , se non in caso manifesto di negata Giustizia , il qual caso però non s' intenderà per provato , se non due Anni dopo , che si farà aspettato , ed esibito il primo Libello : corso il qual tempo , l' Attore supplicherà con altro Libello il suo Principe per ottenere le Lettere di Rappresaglia , ed allora il Ministro dell' altro Principe , se alcuno ve ne sarà in Corte , o quello , che agisce i suoi interessi , gli lo comunicherà ; e fatto ciò , si differirà ancora per altri sei Mesi la Sentenza definitiva : ed in fine di essi si potranno spedire le Lettere di Rappresaglia .

A R T. XLII.

Saranno particolarmente proibite alli Sudditi di S. M. Cesarea , e di S. M. Cattolica le cosiddette Commissioni di armare privatamente , o d' aver Lettere di Rappresaglia da qualunque altro Principe per corseggiare ostilmente contro i Sudditi dell' una , o dell' altra Maestà : Che se alcuno contravverrà a quest' Articolo , egli sarà trattato da Corsaro non solamente nelle Provin-

cie , contro le quali ottenne le predette Commissioni , dopo che sarà stato condotto in esse attualmente corseggiando , ma in tutti i Dominj di quel Principe , di cui è Suddito : E perciò contro questo tale , dopo la prima accusa , si procederà criminalmente all' esecuzione .

A R T. XLIII.

Volendo seriamente le Maestà Ces. Cattolica e Regia Cattolica , che tra i loro Sudditi si tanto sinceramente osservava la Pace , concordia , ed amicizia , onde occorrendo , s' ajutino scambievolmente ; perciò si è concertato , che se una Nave sperante alli Sudditi di S. M. Cesarea sarà predata da qualche comun Nemico , e questa poi venga recuperata dalle mani del Corsaro , e questa poi venga da Guerra , od armata di S. M. Regia Cattolica , e tal ricupero si segua nelle prime quarantott' ore , ch' era in poter de' Nemici ; sarà ceduta al Ricuperatore in guiderdone la quinta parte della Nave , e del suo Carico : Se poi la Nave predata verrà liberata dopo altre quarantott' ore , darassi la terza parte al Liberatore ; e per ultimo ; se ciò accaderà dopo altre quarantott' ore , sarà ceduta la metà della Nave recuperata , restand' o l' altra metà del Carico alli Proprietarj . Lo stesso si osserverà , se qualche Nave recuperata da Nave armata Cesarea appartenesse a Sua Maestà Regia Cattolica .

A R T. XLIV.

E Se bene sperar si debbe , che la Pace stabilita adesso tra le Maestà Loro Ces. Catt. , e Regia Cattolica , suoi Successori , e Regni , e Dominj , col favor Divino durerà per lungo tempo , ne mai nascerà alcuna occasione , od ingiuria per romperla ; con tutto ciò , perche le cose tutte del Mondo soggiacciono a non prevedute vicende ; perciò è stato convenuto , che se mai nuova Guerra [lo che Dio guardi] nascesse tra le Maestà Loro : debban concedere sei Mesi di tempo alli Mercatanti , e Sudditi dell' una , e dell' altra Maestà Abitanti allora nelle Città d' amende , ne' Porti , e Paesie Provincie ; entro il qual tempo possano con ogni sicurezza ritirarsi con tutte le loro Famiglie , Beni , Robe , e Merci , insieme colle lor Navi , e carico di esse , colli Capitani delle Navi , e Vfiziarj , e cose tutte a loro spettanti : così pure possano esigere i Nomini contratti per loro comodo , ed utile , con altre ragioni , ed azioni , per le quali sarà loro amministrata pronta Giustizia , e possano poi tornarvene in Patria .

A R T. XLV.

E Perchè non abbia a soggiacere il precedente Articolo a veruno scrupolo d' ambiguità vien dichiarato con quest' altro Articolo nel modo seguente : cioè : Sia conceduto , e permesso alli Mercatanti entro lo spazio degli accennati sei Mesi proseguir i loro Commerzj vendendo , comprando

tando, e permutando; così pure trasferire per Terra, o per Mare senza molestia veruna le loro Persone, proprie Famiglie, i loro Fattori, e Dimezzici, colla stessa libertà, con cui l'avrebbero fatto durante la Pace, o come se non mai fosse insorta la Guerra, purchè però contengansi modestamente, e pacificamente; e si astengano da segreti attentati contro il pubblico Stato. Potranno in tanto nel termine delli sei Mesi, che spireranno, convenire i loro Debitori, e per ciò farò loro amministrata pronta Giustizia, onde avanti che spiri il tempo, sia data la Senteaza, ed anche, se si può, sia eseguita. Che se mai con tutte le possibili diligenze, non per tanto siasi potuto entro quel tempo pronunziare, o far eseguir la Senteaza; sarà permesso agli antecedenti Mercatanti, che hanno a partire, il poter proseguire le loro ragioni, ed azioni col mezzo de' Procuratori, sieno o Attori, o Rei, ed esiger quelle cose, che a loro favore saranno giudicate, od in vigore di pronunziata Senteaza loro già debboni; non dovendo in tal caso far loro ostacolo il pretesto della Guerra insorta allora tra i Principi.

A R T. XLVI.

IN oltre a favore de' predetti Sudditi, e Mercatanti, che dovranno partire nel termine delli sei Mesi, è stato convenuto, che a loro richiesta sieno concedute Lettere di Salvo-Condotto, nelle quali si prescriverà precisamente il luogo della partenza, e quello dove pensano portarsi; così pure il numero delle Persone, e Robe, che seco trasportano; alle quali Lettere si in Terra, che in Mare dovrasse avere il convenevole rispetto, e venerazione per tutto il tempo, che dureranno; il qual tempo si estenderà al doppio di quello, che richiederessesi in altra congiuntura, per partirsì da quel Luogo, e portarsi a quell' altro; quantunque fosse vero, che nel loro ritorno non incontrassero alcun ostacolo, o ritardo. Simili Salvo-Condotto faranno anche somministrati alle Navi esistenti ne' Porti, acciocchè col loro Carico possano con tutta sicurezza tornare alla loro Patria.

PER ultimo è stato convenuto, che tutte le cose universalmente stipulate in vantaggio della Nazione Britannica ne' Trattati di Madrid li 13. -- 23. Maggio 1667. e li 8. -- 18. Luglio 1670. come anche ne' Trattati di Pace, e Commercio ad Utrecht nel 1713., ed ultimamente nel Trattato, o Convenzione. . . . e che qui non sono parola per parola, o bastevolmente spiegate; abbiani per inferre, e nominatamente espresse anche a favore de' Sudditi di S. M. Cesarea, in quanto ad essi sono applicabili: lo che anche intendasi a loro favore, degli altri utili, e vantaggi, che furono conceduti a' Sudditi delle Provincie Unite col Trattato di Pace seguito a Munster nel 1648., col Trattato Marittimo dell' Haya nel 1650., e con quello di Pace, e Commercio di Utrecht nel 1714. talmente che, se nell' uno, o nell' altro caso nascesse per avventura qualche dubbio da sapersi, se la tal cosa debba osservarsi, o no in Spagna, o negli altri Regni di S. M. Cattolica a riguardo de' Sudditi di S. M. Cesarea; debbano i predetti Trattati, e le cose in essi accordate dalli precedenti Re di Spagna, siccome dalla Regnante Maestà Sua alle mentovate due Nazioni, servir di regola ne' casi dubbj od in ciò, ch'è stato ommesso nel presente Istrumento.


Verrà ratificato il presente Trattato dalla Sacra Cesarea Cattolica Maestà, e dalla Sacra Regia Cattolica Maestà, e faranno commutati gl'Istrumenti di Ratificazione dentro lo spazio di tre Mesi, ed anche più presto, se sarà possibile.

In fede di che Noi infra scritti rispettivi Commessarj, ed Ambasciadoti Plenipotenziarj Straordinarj di Sua Maestà Cesarea Cattolica, e di Sua Maestà Regia Cattolica abbiamo sottoscritto il presente Trattato di Navigazione, e Commercio colle proprie nostre Mani, e lo abbiamo munito co' nostri Sigilli. Vienna d'Austria il primo giorno del Mese di Maggio l' Anno del Signore mille settecento venti cinque.


(L.S.) *Eugenio di Savoja* (L.S.) *Gio: Guglielmo Baron di Ripperda.*


(L.S.) *Filippo Ludovico Conte di Sinzendorff.*


(L.S.) *Gusdacaro Conte di Staremberg.*















A 111/078

UNIVERSIDAD DE SEVILLA



600158520

- 1) λ 23475262
- 2)
- 3) λ 23475249
- 4) λ 23475304
- 5) λ 23475298
- 6) λ 23475389
- 7) λ 2347547X
- 8) λ 23475341
- 9) λ 23475432
- 10) λ 23475420
- 11) λ 23475419
- 12) λ 23475316
- 13) λ 23475444
- 14) λ 23475067
- 15) λ 23475286

- 16) λ 23521685
- 17) λ 23505047
- 18) λ 23461372
- 19) λ 23613695
- 20) λ 23461366
- 21) λ 23492971
- 22) λ 23492922
- 23) λ 23609461

